



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (Indagine conoscitiva sulla Riforma fiscale)

8 Novembre 2011



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

SOMMARIO

Premessa	Pag. 4
Le nostre proposte	
Lo Statuto del Contribuente nella bozza di Delega per la Riforma fiscale	Pag. 4
Sanatorie e condoni	Pag. 5
Un Testo Unico delle norme fiscali all'interno della Legge delega sulla Riforma Fiscale	Pag. 7
Deducibilità degli interessi passivi	Pag. 8
Revisione dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni	Pag. 9
Semplificazione – Nuovi adempimenti fiscali – Scadenze	Pag. 9
Perdite su crediti	Pag. 10
Certificazione spese per medicinali	Pag. 10
Studi di settore – software Gerico	Pag. 11
Canoni di affitto non percepiti? Difforme trattamento fiscale	Pag. 11
Rimborsi fiscali	Pag. 12
Il Professionista e la responsabilità civile	Pag. 13
Imprese estere in Italia	Pag. 14
Acquisto immobili strumentali per l'attività da parte dei professionisti	Pag. 15
Limitazione all'uso del contante – Tracciabilità	Pag. 15
Ace – Aiuto alla crescita economica	Pag. 16
L'IRES per le società di persone	Pag. 16
Correzione della cedolare secca sugli affitti	Pag. 16
Riduzione o abrogazione IRAP – IRAP per i professionisti	Pag. 18
IRAP per il Mezzogiorno	Pag. 20
Imposta sul reddito	Pag. 20
Contributo straordinario e ordinario sul patrimonio	Pag. 22
No alla “stato patrimoniale” in dichiarazione dei redditi	Pag. 24
Nuovo regime contabile dei minimi – Proposta di soli tre regimi contabili	Pag. 24
No al concordato preventivo biennale	Pag. 27
Aiuti alle famiglie ed ai cittadini – No ai tagli lineari	Pag. 28
Principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche	Pag. 30
Iva	Pag. 31
Provvedimenti a favore della famiglia, delle giovani coppie e delle ragazze madri	Pag. 32
Riduzione dei costi della Politica e degli apparati	Pag. 34
Copertura finanziaria della bozza di Delega per la Riforma fiscale	Pag. 35



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Signor Presidente, Signori Senatori,

porgiamo innanzitutto un sentito ringraziamento per l'invito alla partecipazione di questa audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, in merito alla "indagine conoscitiva sulla Riforma fiscale".

E' necessaria una breve premessa sulla Fondazione COMMERCIALISTITALIANI e sulla sua attività.

La Fondazione si pone l'obiettivo di sensibilizzare, mediante un costante confronto con il mondo politico ed economico del Paese, attraverso il proprio ruolo e la propria specifica conoscenza, l'opinione pubblica e le Istituzioni su argomenti di natura fiscale e di interesse generale.

Attraverso un'attenta analisi della normativa e degli ambiti sociali di applicazione della stessa, la Fondazione si propone di garantire un rapporto tra fisco e cittadino basato su principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo.

Da anni intratteniamo numerosi e assidui contatti con esponenti parlamentari, governativi e con funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai quali sottoponiamo i problemi concreti che i contribuenti affrontano quotidianamente, nonostante il supporto dei commercialisti.

A completamento dell'attività svolta, ogni anno pubblichiamo uno studio, denominato "Pacchetto Professioni", nel quale analizziamo la normativa fiscale e tributaria vigente, formulando proposte ed emendamenti.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'anno 2010 è stato pubblicato il "*Il Libro Bianco*" del Ministro Giulio Tremonti, predisposto per la prima volta nell'anno 1994. Le idee fondamentali del Libro Bianco erano e sono divise in tre punti principali: il federalismo fiscale, la tassazione ambientale e dei consumi e la semplificazione del sistema fiscale.

Il testo viene riproposto perché il Ministro Tremonti è intenzionato ad avviare un percorso di riforma fiscale, partendo proprio da quanto da lui stesso sostenuto con il Libro Bianco.

Con la lettera di intenti inviata dal Governo Italiano all'Unione Europea, entro il 31 Gennaio prossimo il Parlamento approverà la Delega per la Riforma fiscale ed assistenziale indicata dal Consiglio dei Ministri nel mese di luglio 2011.

Nelle prime pagine il Libro Bianco riporta: "*Non promettiamo, e non possiamo fare, miracoli: non lo consente – si ripete – l'andamento dei conti pubblici*". Sono trascorsi 17 anni e il testo è ancora molto attuale.

3

*Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496*

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

*Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it
sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it*



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

PREMESSA

Siamo certi che tutti i cittadini sono d'accordo se viene ridotta la pressione fiscale, se vengono ridotte le "tasse".

Così come crediamo che una eventuale riduzione della pressione fiscale deve essere attuata favorendo prima di tutto i soggetti più deboli, per giungere alla più volte richiamata solidarietà sociale e ad un'equa progressività dell'imposizione fiscale.

Ma molto spesso i buoni propositi sono bloccati dalla necessità di trovare una relativa copertura finanziaria.

Inoltre, la crisi economica mondiale, la recessione, l'aumento nel nostro Paese del debito pubblico, rendono difficile l'attuazione di una vera Riforma fiscale.

Auspiciando quindi che tale riforma non sia una mera illusione come fu quella dell'anno 2003, in gran parte inattuata, proponiamo le nostre idee concrete per un Fisco migliore.

LE NOSTRE PROPOSTE

Lo Statuto del Contribuente nella bozza di Delega per la Riforma fiscale.

E' necessario trasformare lo Statuto del Contribuente in Legge di rango Costituzionale, affinché principi come la regola dell'irretroattività, la limitazione del ricorso all'interpretazione autentica, l'esclusione dell'applicazione delle nuove norme al periodo d'imposta corrente, la non applicazione dei nuovi adempimenti la cui scadenza sia anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge che li istituisce, ed il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza degli accertamenti tributari, siano costituzionalmente garantiti.

L'art. 1 della bozza di delega fiscale, presentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, tra i punti principali prevede che le norme fiscali sono basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività ed anche che è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco.

Tutti principi validi che condividiamo e che sono previsti anche nello Statuto del Contribuente.

Se però all'art. 1 lettera l) della stessa bozza viene previsto che il codice del sistema tributario può essere derogato o modificato solo espressamente e mai da leggi speciali, la nostra esperienza, visti anche i precedenti, ci dice di stare in allerta.

Questo perché, seppur quanto enunciato sopra rispecchia perfettamente quello che prevede l'articolo 1 comma 1 dello Statuto del Contribuente, sappiamo che in ogni Decreto Legge o Legge Finanziaria si deroga solo e soltanto per garantire gettito immediato nelle casse dell'Erario, senza quindi tutelare il contribuente.

Ad ulteriore conferma di quanto detto, si riporta fedelmente quanto segue:

"Non è sempre facile conciliare il principio di irretroattività delle norme tributarie con le esigenze di cassa dello Stato. In alcuni momenti di contingenza, serve che una manovra sia immediatamente efficace e porti subito all'Erario i fondi necessari. Proprio per questo è stata prevista la possibilità per il Legislatore di derogare alla irretroattività. Purtroppo, però, come ho detto prima, l'eccezione sta diventando il principio. E questo dispiace." (Prof. Augusto Fantozzi, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze nell'anno 1995);



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

“Il punto non è quello di riqualificare lo Statuto del Contribuente a norma di rango costituzionale, perché in esso sono già contenuti i principi della Costituzione. Il punto piuttosto è quello che lo stesso viene sistematicamente derogato. In questo senso anch'io devo fare un mea culpa, in quanto nel 2006 fui costretto, cosa che non avrei mai voluto fare, a derogare alcuni principi base a causa della disperata situazione di finanza pubblica che trovammo. E' chiaro quindi che lo Statuto dovrebbe rappresentare un sistema di norme da applicare sistematicamente e automaticamente, ma è pur vero che le esigenze di bilancio di ogni anno ne pregiudicano la stessa applicazione.”(Prof. Vincenzo Alfonso Visco, Luglio 2010 – ex Ministro delle Finanze negli anni 1993 e 1996).

Pare evidente che le motivazioni alle deroghe addotte dai due autorevoli ex-Ministri delle Finanze coincidano con quelle dell'attuale Ministro Giulio Tremonti.

Pertanto, ribadiamo che se vogliamo tutelare veramente il contribuente nei rapporti con il fisco, è necessario elevare lo Statuto del Contribuente a Legge di rango Costituzionale.

La Legge 212/2000, meglio conosciuta come “Statuto del Contribuente”, entrata in vigore il 1° Agosto 2000 e votata all'unanimità, è giunta ormai al suo undicesimo anno di vita; una Legge equa, colma di validi principi, emanata per chiarire e migliorare i rapporti tra il fisco ed il contribuente.

Le buone intenzioni che hanno animato lo spirito legislativo però, non hanno mai goduto la giusta considerazione poiché la Legge è stata costantemente disattesa e, dopo undici anni dall'emanazione, il suo mancato rispetto è divenuto una costante.

La sua sistematica disapplicazione, il suo disconoscimento in sede legislativa e le continue, esplicite ed implicite deroghe, altro non sono se non l'evidente, scarsa considerazione che il Parlamento ed i vari Governi succedutisi dal 2000 ad oggi, hanno sempre avuto. Eppure lo “Statuto del Contribuente” è una Legge dello Stato.

Evidentemente però, garantire i rapporti tra il fisco ed il contribuente sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi, di equità e di rispetto, ponendo i due interlocutori sullo stesso piano di dialogo, per le Istituzioni non è una priorità. Dobbiamo prendere amaramente atto che le priorità non rispondono ai principi giuridici, ma ai principi di “cassa”.

Le ultime Leggi Finanziarie, nella loro articolazione, sono costituite, come afferma la Corte dei Conti, “dalla presenza eccessiva di commi e dalla mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizioni alla quale si intende far rinvio”.

Nel primo decennio di vita, infatti, la Legge 212 del 27 Luglio 2000 è stata disattesa per quasi 400 volte. Solo due anni fa il conto era di 287 disposizioni di Legge emanate in deroga al divieto della retroattività o con proroghe dei termini di prescrizione o di decadenza per gli accertamenti fiscali.

In questi primi 10 anni sono pervenuti all'Amministrazione Finanziaria 66.258 interPELLI per il tramite dei Garanti del Contribuente (dato della Corte dei Conti).

Luigi Einaudi, censurando la pratica della proroga, sosteneva: “La prescrizione è istituto sacro, al pari e più della non retroattività delle leggi; e dovrebbe essere perentoriamente vietato di sorpassare di un giorno solo il termine fissato dalla legge vigente”.

Sanatorie e condoni.

La Fondazione vuole porre all'attenzione di tutti l'annosa discussione in merito ai condoni fiscali e sanatorie, chiedendo di poter inserire, immediatamente, nei principi della bozza della Delega sulla Riforma fiscale, la negazione di ogni forma di ricorso a questi istituti.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Spesso queste richieste rimangono inascoltate, pertanto, nel caso in cui non si trovi nessuna forma di consenso della società civile e/o politica in tal senso, la Fondazione propone di estendere anche ai condoni fiscali quanto previsto per l'indulto dall'articolo 79 della Costituzione Italiana, disponendo in particolare che, per approvare un condono di qualsiasi genere, sia necessaria una apposita Legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

I principali condoni e/o sanatorie degli ultimi trentotto anni sono:

- Condono fiscale anno 1973 Ministro delle Finanze Emilio Colombo;
- Condono fiscale anno 1982 Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio anno 1985 Ministro delle Finanze Bruno Visentini;
- Condono fiscale anno 1991 Ministro delle Finanze Rino Formica;
- Condono edilizio e concordato fiscale anno 1995 Ministro delle Finanze Augusto Fantozzi;
- Scudo Fiscale anno 2001 Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale bis anno 2002 Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Condono edilizio e fiscale anno 2003 Ministro delle Finanze Giulio Tremonti;
- Scudo Fiscale ter anno 2009 Ministro delle Finanze Giulio Tremonti.

La Fondazione COMMERCIALISTITALIANI ritiene che il suddetto elenco sia fin troppo lungo e che tali provvedimenti siano controproducenti nei confronti della lotta all'evasione.

È statisticamente provato che ogni qualvolta viene proposto un provvedimento di condono, il gettito fiscale previsto per le imposte ordinarie nell'anno dei condoni risulta sempre inferiore ed inoltre, si genera malcontento nei confronti di chi paga le imposte regolarmente.

I provvedimenti che hanno introdotto le sanatorie fiscali, non avendo natura strutturale, hanno esaurito i benefici nell'anno di emanazione senza creare un reale e duraturo gettito al bilancio dello Stato.

Pertanto siamo assolutamente contrari a qualsiasi forma di sanatoria e condono.

E' sicuramente importante per il Paese dare segnali di moralizzazione, abolendo tutte quelle forme di definizione forfetaria come i condoni e le sanatorie.

Con il Decreto Legge n. 78 del 01 gennaio 2009, convertito in Legge n. 102/2009, è stata riproposta l'operazione di emersione dei patrimoni detenuti all'estero da parte delle persone fisiche, meglio conosciuto come "Scudo Fiscale", giunto alla sua terza edizione.

Dato che lo scudo fiscale - ter anno 2009 è stato giustificato come una ulteriore modalità di recupero di gettito da utilizzare per combattere la crisi e favorire la ripresa dell'economia, riteniamo sia stata operata una vera e propria discriminazione a danno dei contribuenti, preferendo un condono di elite ad altre forme più accessibili a tutti come il tombale, l'integrativa semplice e le sanatorie per gli omessi versamenti di imposte, contrariamente a quanto avvenuto nei primi anni 2000.

Ma possiamo ricordare anche la sanatoria sulle case fantasma prevista dalla Manovra correttiva dell'anno 2010 che prevedeva di far emergere spontaneamente le situazioni catastali di immobili irregolari, con scadenza al 31 dicembre 2010.

Successivamente il Decreto Milleproroghe ha disposto un ulteriore proroga al 30 aprile 2011, ultimo appello affinché un milione di situazioni conosciute come anomale ne potessero beneficiare.

E poi ancora la sanatoria delle Liti Fiscali Pendenti e la sanatoria per contenziosi aperti con l'Inps di importo fino a 500 Euro, previsti dall'ultima Manovra dell'anno 2011.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Non ultima per importanza, la sanatoria contro le affissioni selvagge dei manifesti politici, prevista sempre dal Decreto Milleproroghe del mese di febbraio 2011.

Ed ora, con le misure di Sviluppo e Crescita del 2011, esistono proposte di nuovi condoni o concordati di massa o rottamazione delle cartelle esattoriali.

Non condividiamo questa impostazione.

A conferma di ciò, riportiamo quanto detto dall'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze Augusto Fantozzi il 22 Ottobre 2011, il quale per l'anno 1995 presentò il condono edilizio ed il concordato fiscale:

“Non nascondiamoci dietro le parole. Il concordato per i tributaristi consiste in una proposta da parte del Fisco e in un'accettazione da parte del contribuente sul prelievo da applicare ad un certo livello di reddito calcolato in base a determinati parametri. E normalmente per gli anni pregressi. Le soluzioni allo studio o rappresentano transazioni al ribasso per “coprire” il passato, ovvero, così come quelle inventate negli ultimi anni sotto l'ombrello della pianificazione fiscale, fanno riferimento agli anni futuri. I contribuenti di solito, sono restii a legarsi le mani. E lo sono specie in fasi di crisi economica. Nessuno si impegnerebbe a pagare in più in funzione di trend di incremento del reddito assolutamente aleatori. A meno che non si voglia mettere in vendita la pace fiscale. Ma questo sarebbe eticamente discutibile per uno Stato di diritto.”

Un Testo Unico delle norme fiscali all'interno della Legge delega sulla Riforma Fiscale.

L'articolo 1 della bozza sulla Legge Delega per la Riforma fiscale, parla di “*norme fiscali basate sui principi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività*” e di “*ridurre lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali*”.

L'articolo 8 della bozza suddetta stabilisce che “*per lo stesso periodo e per i tre anni successivi al completamento della riforma, possono essere emanati uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.*”.

Quale migliore attuazione di queste norme se non un Testo Unico fiscale. Un vero Testo UNICO delle norme fiscali che, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, delinei con chiarezza le modalità di accertamento per tutte le tipologie di imposte e tasse al fine di semplificare tutti gli aspetti procedurali.

Nella Legislazione vigente esistono attualmente i seguenti Testi Unici:

- Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro n. 131 dell'anno 1981;
- Testo Unico delle imposte dirette n. 917 dell'anno 1986;
- Testo Unico delle imposte di successione e donazione n. 346 dell'anno 1990;
- Testo Unico delle imposte ipotecarie e catastali n. 347 dell'anno 1990.

A questi si aggiungono i vari D.P.R. o Decreti Legislativi che disciplinano altre imposte e tasse:

- D.P.R. n. 633 del 1972 imposta sul valore aggiunto;
- D.P.R. n. 641 del 1972 tassa sulle concessioni governative;
- D.P.R. n. 642 del 1972 imposta di bollo;
- D.P.R. n. 600 del 1973 disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- D.P.R. n. 601 del 1973 disciplina delle agevolazioni tributarie;
- D.P.R. n. 602 del 1973 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
- D.P.R. n. 605 del 1973 disposizioni relative all'anagrafe tributaria;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

- Decreto Legislativo n. 446 del 1997 imposta regionale sulle attività produttive.

Si può notare come, a parte l'IRAP istituita nel 1997, i Testi Unici così come i D.P.R. siano fermi agli anni che vanno dal 1972 al 1990.

Successivamente a questi anni le varie norme che regolamentano il fisco italiano sono state continuamente aggiornate da Leggi, Decreti Legge, Finanziarie composte di due/tre articoli con oltre 200 commi, Manovre correttive, Provvedimenti, Decreti Dirigenziali, Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali, che rivisitano in continuazione le disposizioni vigenti e rimandano ulteriormente a testi esistenti o a decreti attuativi di successiva emanazione. Senza prendere in considerazione le numerose Circolari dell'Agenzia delle Entrate, ritenute semplice prassi esplicativa, ma che il più delle volte hanno valenza di Legge.

Com'è possibile per gli operatori economici e, in particolare, per i Commercialisti districarsi in un simile ginepraio normativo? Com'è possibile avere la certezza della corretta interpretazione e applicazione delle norme e, quindi, essere al riparo da sanzioni, accertamenti, contenziosi?

Solo con l'adozione di un Testo Unico, potremmo sperare in norme di semplice ed univoca interpretazione, che facilitino i rapporti tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, creando le condizioni per un fisco più equo, vero incentivo per l'ottenimento di maggiori gettiti nelle casse erariali e segnale tangibile di una "Vera Riforma Fiscale", di un vero Stato di diritto.

Tutto ciò può essere realizzato a condizione che ci sia la volontà politica di mantenerlo inalterato per almeno tre anni.

Deducibilità degli interessi passivi.

Il 28 ottobre 2008, l'allora Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On. Daniele Molgora dichiarava: *"Credo che in questo momento sia urgente intervenire a correggere una norma pensata in tutt'altra fase e che ora può, invece, avere effetti pesanti. Si tratta di alleviare i problemi che le imprese stanno affrontando sul versante del credito. Per questo ci stiamo concentrando sul tetto alla deducibilità degli interessi passivi. Il limite del trenta per cento, fissato dall'ultima Finanziaria, va sicuramente rivisto."*

A distanza di tre anni non è cambiato assolutamente niente, la crisi economica permane ed il rischio di stagnazione incombe.

Il nuovo sistema previsto dalla Finanziaria 2008, a cui si riferiva l'On. Molgora, penalizza il ricorso strutturale all'indebitamento delle società e rende impossibile dedurre gli interessi passivi eccedenti il 30 per cento del R.O.L. (reddito operativo lordo) considerando una franchigia a favore dei contribuenti di 10 mila e 5 mila Euro per i primi due anni (2008 e 2009) di applicazione della norma.

Tale disposizione risulta essere una stretta pesante, che già per questi anni è stata insostenibile per molte attività economiche e ancor di più lo è stata per l'anno d'imposta 2010, in quanto le società, nelle ultime dichiarazioni, non hanno potuto più indicare alcuna franchigia a proprio favore.

Riteniamo necessario, in questo particolare momento, correggere la stretta alla deducibilità degli interessi passivi, considerato che più volte questo intervento è stato annunciato non solo dall'On. Molgora, ma anche da molti altri parlamentari dell'attuale Legislatura.

Le attività economiche italiane non possono più attendere.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Revisione dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni.

Ad oggi non è stata ancora approvata la “revisione dei coefficienti di ammortamento” dei beni strumentali prevista dalla manovra estiva 2009 (art. 6 D.L. 1 Luglio 2009 n.78).

Oltre che nella manovra estiva del 2009, tale revisione era contenuta anche nell’articolo 1 comma 34 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244.

Infine, con il Decreto Legge 98/2011, è stato previsto che a decorrere dall’anno 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, in modo da individuare attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

Ma come tutti sappiamo la Delega di Riforma fiscale è stata anticipata all’anno 2012; quindi stando a quanto disposto dalla normativa, potrebbero essere rivisti successivamente alla Riforma fiscale.

Ad ogni modo, queste ultime disposizioni previste dal D.L. 98/2011, preoccupano molto gli addetti ai lavori, perché in un primo momento la revisione dei coefficienti di ammortamento era vista come una nuova rivisitazione di quelli attuali fermi dall’anno 1988; invece ora sembra che sia una revisione complessiva, che porterà ad una riduzione dei coefficienti ed a una eventuale stretta sugli ammortamenti dei beni.

Nel frattempo, per il quarto anno consecutivo ed in piena crisi economica, sono stati presi a riferimento ancora una volta i vecchi coefficienti previsti dal D.M. del 31 Dicembre 1988.

E’ quindi necessario riflettere su quanto riportato nel D.L. 98/2011, dato che una revisione al ribasso dei coefficienti di ammortamento dei beni, potrebbe causare ulteriori difficoltà per i contribuenti già in crisi ed a rischio chiusura delle proprie attività.

Semplificazione – Nuovi adempimenti fiscali – Scadenze.

“Vogliamo semplificare il fisco italiano”. I fatti, però, dimostrano che non è così.

E’ diventata una costante del fisco italiano costringere i contribuenti a cimentarsi nell’ardua impresa di compilare miriadi di moduli e modelli, spesso intellegibili, per poter ottemperare ad altrettanta vasta gamma di adempimenti fiscali.

Chiarezza, semplicità, certezza, sembrano essere parole sconosciute al fisco.

Mentre in Francia esistono circa 6 mila leggi in materia fiscale ed in Spagna 8 mila, in Italia la normativa fiscale raggiunge le 120 mila leggi.

Un vero e proprio labirinto dove il cittadino soccombe ed il commercialista si perde in innumerevoli ore di lavoro per districarsi in questo ginepraio normativo.

Più volte abbiamo richiamato l’attenzione del Legislatore sulle innumerevoli scadenze fiscali ed abbiamo richiesto lo sfortimento, vero e non a parole, dei vari adempimenti fiscali.

L’articolo 21 del D.L. 78/2010, conosciuto come manovra correttiva del 2010, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano individuati modalità e termini *“tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti”* per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore ad Euro 3.000,00.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Centrale, Dott. Attilio Befera, l’anno scorso specificava che *“con l’obbligo di comunicazione al fisco delle operazioni rilevanti ai fini Iva sopra i 3.000,00 Euro sono state individuate soglie, rispetto al passato, che non peseranno sulle transazioni di modesto*



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

valore. Non si tratta della reintroduzione dei vecchi elenchi clienti e fornitori che, riguardando la generalità delle operazioni, produceva rilevanti e spesso inutili costi per tutti i contribuenti. Si tratta invece di una comunicazione limitata soltanto alle transazioni più rilevanti.

Con il Decreto Legge n. 70/2011, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, vengono introdotte semplificazioni fiscali al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”.

Ed ancora, tra i principi dell’art. 1 lettera h) della bozza di Delega per la Riforma Fiscale ed assistenziale, si evince che “la disciplina dell’obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell’adempimento degli obblighi fiscali”.

L’attuale Governo, dopo essere inizialmente intervenuto in favore di una semplificazione, ha introdotto di recente ben cinque nuovi adempimenti di comunicazioni telematiche obbligatorie:

- i modelli Intrastat con cadenza mensile o trimestrale estendendoli anche alle prestazioni di servizi;
- gli elenchi clienti e fornitori per operazioni intrattenute con soggetti residenti o domiciliati in Paesi c.d. “black list”;
- gli elenchi clienti e fornitori per operazioni di importo non inferiore ad Euro 3.000,00;
- la comunicazione all’anagrafe tributaria dei contratti di leasing, noleggio e locazione di beni mobili ed immobili;
- la comunicazione dei beni dell’impresa utilizzati da soci e familiari.

Qualcosa non torna.

Tutti i provvedimenti determinano una moltiplicazione di adempimenti, un aggravio amministrativo per imprese e professionisti tenuti ad adeguare velocemente le proprie procedure interne ed i relativi software per gestire correttamente la grande mole dei dati richiesti dall’Amministrazione, con conseguente aumento dei costi a carico dei contribuenti.

Ci è stato detto che la macchina fiscale è cambiata in meglio, anche grazie ai commercialisti, e che l’Agenzia delle Entrate è impegnata in una semplificazione degli adempimenti; per noi semplificare vuol dire attuare una “violenta” riforma di semplificazione fiscale, una vera razionalizzazione e semplificazione con fatti concreti.

Semplificare non vuol dire solo “limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti” con una riduzione e facilitazione nella compilazione dei modelli (se così fosse ne saremmo felici), semplificare vuol dire produrre meno leggi fiscali inutili.

A dimostrazione di quanto abbiamo detto, basta verificare questo dato relativo alle scadenze che più volte abbiamo rilevato come eccessive: 888 scadenze in 250 giorni lavorativi dell’anno, cioè una scadenza ogni 2 ore, 16 minuti e 12 secondi.

Perdite su crediti.

Dato il momento particolare nel quale gli imprenditori debbono fare i conti sempre più spesso con clienti insolventi, si ritiene opportuna una variazione transitoria alla normativa che consenta una maggior deducibilità fiscale dell’accantonamento per rischi su crediti. Andrebbe rivista anche la procedura per documentare l’insolvenza dei clienti ed ottenere il riconoscimento da parte del fisco della perdita su crediti, rendendola più snella e meno onerosa.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Certificazione spese per medicinali.

Le spese sostenute per medicinali “da banco” devono essere documentate da scontrino fiscale contenente il codice fiscale del contribuente.

Il contribuente ed insieme a lui il commercialista, si trovano costretti a dover classificare, controllare e sommare una montagna di scontrini fiscali. Visto la recente introduzione della tessera sanitaria con microchip si richiede la possibilità di ottenere alla fine di ogni anno, presso sportelli autorizzati, le Asl o Farmacie Comunali, un estratto dei medicinali acquistati.

Un solo documento riepilogativo, costituirebbe sicuramente una grossa semplificazione per tutti, compresa l’Agenzia delle Entrate che ne troverebbe sicura utilità in fase di controllo.

Studi di settore – software Gerico.

Siamo contrari all’applicazione di modalità accertative statistiche presuntive, perché per quanto esse possano essere sofisticate non rispecchieranno mai la reale capacità contributiva del contribuente. Viceversa, siamo convinti che la vera evasione viene combattuta attraverso i controlli “in azienda” operati da organi competenti, in modo da prevenire comportamenti anche elusivi da parte dei contribuenti. In questi ultimi anni abbiamo spesso assistito all’applicazione sistematica e a “tavolino” degli studi di settore da parte dell’Amministrazione Finanziaria, mentre, questa metodologia accertativa doveva servire esclusivamente quale segnalazione di anomalie e fonte di innesco per ulteriori approfondimenti sulla situazione del contribuente.

Ormai è diventata consuetudine arrivare all’approvazione dei bilanci con gli studi di settore non ancora definitivi e l’attuale periodo di crisi economica non giustifica l’ennesimo ritardo nella consegna del software Gerico ai contribuenti. La prima versione sperimentale del software è stata resa disponibile solo il 10 giugno 2011, successivamente sono stati rilasciati due aggiornamenti, rispettivamente in data 23 giugno 2011 e 21 luglio 2011, in piena scadenza fiscale, dopo la presentazione telematica dei bilanci e dopo oltre un mese dall’approvazione degli stessi, tanto da comportare una proroga della scadenza del pagamento delle imposte.

Per cercare di arginare le problematiche sopra esposte si rende necessario che il programma software Gerico sia reso disponibile ai contribuenti nell’anno di riferimento e non in quello successivo.

Canoni di affitto non percepiti? Diforme trattamento fiscale.

Si ritiene che da molto tempo il Parlamento avrebbe dovuto correggere alcune “storture” presenti da anni all’interno del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Vogliamo porre all’attenzione di tutti l’iniquità insita nelle disposizioni in materia di tassazione dei redditi derivanti da canoni di locazione di immobili non percepiti.

L’articolo 26 comma 1 del Testo Unico n. 917/86, dispone che gli affitti derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti, vanno dichiarati fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell’inquilino.

Con la Circolare Ministeriale n. 150/E del 7 Luglio 1999, per gli immobili abitativi in affitto, è stato ribadito che in assenza di un procedimento di sfratto concluso, il canone di locazione deve essere *“comunque dichiarato così come risultante dal contratto di locazione, ancorché non percepito, rilevando in tal caso il momento formativo del reddito e non quello percettivo”*.

11



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Quindi, sull'affitto non percepito, il contribuente, nonché locatore, paga le imposte e poi dal momento in cui il procedimento di sfratto è concluso, chiede il rimborso tramite credito d'imposta, direttamente nella propria dichiarazione dei redditi per le imposte versate anticipatamente sui canoni di locazione di immobili abitativi scaduti e non riscossi.

Vogliamo, inoltre, porre l'attenzione sull'art. 26 del Testo Unico n. 917/86, che non prende in considerazione i contratti di locazione di immobili ad uso commerciale. Pertanto nel caso in cui il locatore non abbia riscosso i canoni di locazione di un fondo commerciale o artigianale, è obbligato a dichiararli ugualmente, anche se non percepiti.

Nel caso specifico il locatore, non potendo avvalersi di quanto previsto dall'art. 26 (credito di imposta), una volta pagate le imposte sull'intero canone di locazione, indipendentemente da quante mensilità ha incassato, deve inoltrare una istanza di rimborso per l'imposta pagata in eccedenza e non dovuta, attendendo negli anni successivi il recupero di quanto versato.

Se da parte dell'Amministrazione Finanziaria vi è un espresso rifiuto di quanto richiesto a rimborso, il contribuente deve intraprendere l'ardua strada del contenzioso tributario, con il conseguente aggravio di costi (spese e competenze professionali), oltre al pagamento anticipato di tasse su redditi di fatto mai percepiti.

Visto il particolare momento di crisi che sta attraversando l'Italia, si ritiene che sia arrivato il momento di correggere questa assurda norma fiscale.

Rimborsi fiscali.

L'importo dei rimborsi da erogare è ancora elevato, lento, tardivo. I tempi di attesa si sono dilatati, fino ad arrivare all'insostenibile limite di 4/5 anni a seconda del tipo di imposta.

Sono migliaia i reclami e le richieste di intervento sul problema dei rimborsi presentate dai contribuenti al Garante. Le maggiori lamentele riguardano:

- la reticenza degli Uffici finanziari a fornire informazioni sui termini dei rimborsi e sul rispetto di precise scadenze (non tenendo quindi conto di quanto disciplinato dallo Statuto del Contribuente) soprattutto in relazione a rimborsi riconosciuti;
- l'assenza di giustificazioni plausibili per la mancata erogazione materiale dei rimborsi quando la stessa è legata alla mancanza di fondi;
- l'iniquetà dei criteri applicati dall'Amministrazione Finanziaria tra la riscossione di un credito e la restituzione di un debito nei confronti dei cittadini.

A partire dalle dichiarazioni presentate nel 1999, l'Amministrazione Finanziaria è obbligata a procedere, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per fare un esempio, per i contribuenti che nell'Unico 2011 presentato il 30.09.2011 hanno chiesto il rimborso, l'Amministrazione Finanziaria deve procedere ad erogarlo entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, cioè di norma, entro il 30 settembre del 2012. Questo termine, per, avendo carattere ordinatorio, non viene mai rispettato.

Il mancato rispetto del termine, comporta un ritardo notevole nell'erogazione dei rimborsi, tanto che il contribuente deve fare attenzione affinché il suo credito non cada il prescrizione. Infatti, l'art. 2946 del codice civile, prevede che il credito si estingue con il decorso dei dieci anni.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

E' inammissibile che in uno Stato di diritto come il nostro, per cause non imputabili al contribuente, il credito richiesto a rimborso cada in prescrizione. In ogni Stato civile, il fisco "amico", comunica i ritardi nel rimborso o avvisa celermente il contribuente che il rimborso è pronto per essere erogato. In Italia questo non succede mai. Non solo si calpestano i più elementari principi dello Statuto del Contribuente, ma il cittadino è addirittura obbligato, dopo essersi rivolto più volte – con grandi disagi e perdite di tempo - agli uffici finanziari per conoscere a che punto è l'iter della sua pratica di rimborso, a presentare istanza per bloccare eventuali termini prescrizionali.

Il Professionista e la responsabilità civile.

L'attuale bozza di Delega per la Riforma fiscale riporta all'art. 1 lettera i) quanto già indicato nella delega per la Riforma fiscale dell'anno 2003, ovvero che *"la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione"*.

Ciò che interessa e su cui è focalizzata questa breve esposizione è lo "spostamento" dell'imputazione della responsabilità tra il *soggetto destinatario degli obblighi tributari* e la *persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione* (regola introdotta dall'art. 2, comma 2, D.L. 472/97).

Ad oggi risulta praticamente impossibile assicurare i rischi professionali con le cosiddette polizze R.C. professionali. Più volte sono state diffuse notizie inesatte sull'esistenza di polizze "convenzionate" con associazioni di rappresentanza di categoria o con singoli Ordini professionali, ma il problema della non assicurabilità delle sanzioni irrogate sulla base del D.Lgs. 472/97 è del tutto irrisolto ed irrisolvibile, se non con una modifica normativa. L'Isvap con la circolare n. 246 del 22/05/1995 ha ritenuto *"il contratto di assicurazione che sollevi l'assicurato dal pregiudizio economico costituito dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia da considerare ... una funzione economico-sociale illecita per contrarietà all'ordine pubblico ex art.1343 C.C. ... in tal modo risulterebbero violati i principi di personalità ed afflittività in relazione al potere deterrente delle sanzioni amministrative riguardo ai comportamenti futuri dei soggetti interessati"*.

L'Isvap, in conseguenza di quanto sopra, ritiene non assicurabile il rischio rappresentato dall'applicabilità di sanzioni amministrative.

Con il varo del D.Lgs. 472/97 è stata evidenziata la diretta responsabilità dell'illecito del commercialista, consulente del lavoro, etc., incaricato di svolgere la propria attività per conto del contribuente, stravolgendo così la regola che riteneva il contribuente come unico responsabile per gli adempimenti fiscali relativi al proprio patrimonio.

Ogni professionista si trova quindi nell'impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei suoi confronti.

A nostro giudizio, appare evidente la necessità di un intervento legislativo che consenta l'assicurabilità dell'operato del professionista.

Il professionista nell'esercizio della sua attività dovrà essere mantenuto indenne da sanzioni e multe che l'amministrazione finanziaria potrebbe addebitargli; il contribuente, ovvero colui che avrà effettivamente tratto vantaggio dalla violazione fiscale, potrà essere sanzionato e, qualora fosse rilevabile una mancanza o un errore del proprio consulente, avrà diritto di rivalersi su quest'ultimo per le eventuali sanzioni ingiustamente addebitate.

La polizza professionale del commercialista potrà poi sollevare il professionista da eventuali perdite patrimoniali.

13

Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Come detto in precedenza, anche la Delega per la Riforma Fiscale dell'anno 2003, prevedeva all'art. 2 lettera l) quanto appresso riportato *“la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione.”*

Questa affermazione, di fatto, permetteva di superare il vincolo della “non assicurabilità” del professionista, ripristinando la situazione in merito alla copertura assicurativa, ante aprile 1998, consentendo nuovamente la sottoscrizione di polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi da parte degli operatori professionali. Purtroppo tutto questo è stato applicato in merito alla responsabilità dei manager delle società di capitali che hanno beneficiato di detta indicazione, lasciando inalterato ciò che riguarda i professionisti nello svolgimento della propria attività ed i manager di società di persone e ditte individuali.

Oggi, la nuova bozza di delega per la Riforma Fiscale, approvata dal Governo, l'art. 1 lettera i), ripropone lo stesso concetto così esposto: *“la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione”*.

Auspichiamo, quindi, che venga definitivamente presa in considerazione la nostra proposta, perché riteniamo sia l'unica soluzione possibile per risolvere l'attuale problema.

Inoltre, una correzione legislativa in tal senso, sarà sinonimo di maggior professionalità e garanzia nei confronti di tutti:

- dei contribuenti che saranno sicuri di ottenere il dovuto risarcimento per gli eventuali danni causati dal proprio consulente;
- dell'amministrazione finanziaria che potrà contare su una adeguata capienza per la riscossione delle sanzioni;
- per i professionisti che potranno rimediare ai propri involontari errori senza veder messo in discussione il futuro della propria vita professionale e privata, evitando il rischio di subire gravi perdite patrimoniali.

In varie occasioni alcuni Parlamentari hanno presentato un emendamento che recepiva questo intendimento. I Governi però hanno sistematicamente richiesto la fiducia per l'approvazione dei vari provvedimenti, impedendo la discussione di tutti gli emendamenti presentati.

Nel corso dell'attuale Legislatura, è stato presentato in data 24 luglio 2009, su nostra sollecitazione, dal Sen. Giuliano Barbolini e dal Sen. Marco Filippi, la proposta di legge n. 1717 contenente misure in favore delle attività professionali. All'art. 3 viene modificata l'attuale norma, così come da noi richiesto negli anni con i vari emendamenti.

Successivamente, in data 16 febbraio 2010, è stata presentata su iniziativa del deputato Gioacchino Alfano, un'altra proposta di legge, la n. 3219 “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei professionisti”.

Inoltre, l'art. 3 lettera e) del Decreto Legge 138/2011 (Manovra di Ferragosto), prevede che *“a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.”*

Un ulteriore motivo per risolvere il problema della assicurabilità del professionista che ad oggi è ancora un nulla di fatto.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Imprese estere in Italia.

Nel Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, una disposizione è finalizzata ad attirare in Italia imprese di altri paesi europei.

Con l'art. 41 viene consentito alle imprese estere residenti in uno stato membro dell'Unione Europea che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, di applicare, per un periodo di tre anni, in luogo del regime tributario statale italiano, una diversa normativa fiscale scelta tra le ventisette esistenti all'interno dell'Unione.

Si dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una "rete di imprese", di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari.

L'agevolazione fiscale prevista è un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete.

Come dire, ad una impresa della Lettonia che ha una tassazione nel paese di origine pari al 15 per cento, se intraprende una attività economica in Italia, dove la tassazione è più del doppio, le è consentito per tre anni di tassare i propri redditi al 15 per cento.

Siamo convinti che tale previsione possa ledere il diritto alla concorrenza rispetto alle imprese italiane, di fatto discriminando le stesse.

Siamo allibiti dal fatto che nessuna associazione di categoria delle imprese abbia contestato fin dal primo dibattito parlamentare tale previsione normativa.

Riteniamo tale articolo incostituzionale e ne chiediamo fin dalla sua nascita, l'abrogazione.

Abrogazione oltretutto utile per intraprendere quel percorso di Riforma fiscale, tenendo conto delle relative coperture.

Inoltre, non ci sembra venga rispettato quanto riportato tra i principi enunciati dall'art. 1 della delega per la Riforma fiscale, nel quale è previsto che la disciplina dell'obbligazione fiscale prevede regole comuni per tutte le imposte.

Acquisto immobili strumentali per l'attività da parte dei professionisti.

Cogliamo l'occasione di ricordare che dopo il periodo sperimentale non è stata concessa in via definitiva, la deducibilità del costo sostenuto dai professionisti per l'acquisto di immobili ad uso ufficio per lo svolgimento della propria attività.

Riteniamo incomprensibile riconoscere la deducibilità dei costi sostenuti dagli imprenditori per l'acquisto di un immobile adibito allo svolgimento della propria attività e non concedere lo stesso tipo di trattamento ad un professionista intenzionato a fare un investimento immobiliare per il proprio studio.

Anche in questo caso non sarebbe rispettato lo stesso principio riportato dall'art. 1 della Delega per la Riforma fiscale, nel quale è previsto che la disciplina dell'obbligazione fiscale prevede regole comuni per tutte le imposte.

Limitazione all'uso del contante - Tracciabilità.

Con la manovra correttiva dell'anno 2010 e con la manovra di Ferragosto del 2011, sono state confermate le limitazioni all'uso del contante in base alle quali, al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all'uso del contante



FONDAZIONE

COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

e dei titoli al portatore di Euro 12.500,00 è stato portato, dapprima, ad Euro 5.000,00 e poi ad Euro 2.500,00.

Ultimamente stiamo leggendo di proposte che vorrebbero ridurre tale limite a 500,00 Euro.

E' palese che questa tendenza non si limita alle disposizioni sull'antiriciclaggio, ma va oltre.

Ovvero, si cerca di reintrodurre la tracciabilità di Euro 100,00 – 500,00 – 1.000,00, ma solo per i professionisti, come era stato previsto a suo tempo dall'ultimo Governo Prodi e successivamente abrogato dal Governo Berlusconi.

E' bene chiarire che non siamo contrari ad una riduzione delle limite all'uso del contante, oggi ad Euro 2.500,00 così come adottato in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio.

Ma siamo fermamente contrari alla reintroduzione della tracciabilità se prevista solo per i professionisti.

Se si ritiene utile contrastare l'evasione attraverso una quasi totale tracciabilità dei pagamenti, che dovrebbe eliminare l'uso del contante, essa deve essere obbligatoria per tutti i contribuenti e non solo per i professionisti.

In caso di attuazione, è nostra intenzione segnalare quanto segue:

- obbligare le banche ad applicare costi irrisori, se non nulli, per tali operazioni;
 - agevolare il contribuente che è si troverebbe obbligato ad aprire conti correnti o ad acquistare strumenti necessari per effettuare pagamenti tracciati (pos, carte di credito, bancomat);
 - incentivare ed aiutare le persone più anziane che non sono in grado di sostenere o utilizzare moneta elettronica, in quanto ancora oggi abituati ad incassare in contanti la propria pensione.
- Così facendo forse potremmo arrivare al quasi assoluto utilizzo della moneta elettronica.

Ace – Aiuto alla crescita economica.

L'art. 7 della bozza di delega per la Riforma fiscale, introduce un aiuto alla crescita (Ace) che consente una riduzione del prelievo fiscale commisurato al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti in denaro o di destinazioni di utili ad apposita riserva da parte dei soci.

Chiediamo che questa disposizione sia prevista non solo per le società di capitali, ma anche per le società di persone, nonché per le ditte individuali in contabilità ordinaria.

L'IRES per le società di persone.

Il regime previsto dalla Legge 244/2007, all'art. 1 dei commi 40 – 41 e 42, prevede che a decorrere dall'anno 2008 le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di partecipazione in società in accomandita semplice e in nome collettivo, in contabilità ordinaria e residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l'applicazione di una aliquota pari al 27,5 per cento, a condizione che i redditi non siano prelevati o distribuiti.

Tale disposizione non è mai entrata in vigore per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Vista l'elevata pressione fiscale, per incentivare l'economia e una maggiore redistribuzione dei redditi conseguiti dall'imprenditore all'interno della stessa attività, potrebbe essere interessante introdurre questo tipo di tassazione nella Legge delega di Riforma fiscale, ovviamente tenendo conto delle relative coperture necessarie, sicuramente già valutate a suo tempo.



FONDAZIONE

COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Correzione della cedolare secca sugli affitti.

Come sappiamo la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti” consiste in un regime opzionale di tassazione forfettaria in sostituzione dell’Irpef, delle addizionali e anche dell’imposta di bollo e di registro.

Coloro che esercitano l’opzione, potranno fruire di un’aliquota fissa del 21 per cento (19 per cento quelli concordati) a cui verrà tassato il reddito annuo derivante dalla locazione immobiliare.

Il vantaggio della cedolare sta soprattutto nel fatto che il reddito derivante dalla locazione non si somma agli altri redditi e quindi viene tassato con un’aliquota inferiore a quella ordinaria.

Chi l’applicherà dovrà però tener conto del fatto che in dichiarazione dei redditi l’aliquota Irpef si calcola su un reddito da immobili “scontato”, essendo prevista una detrazione del 15 per cento.

Partiamo da un dato certo: come detto in precedenza, per i contratti a libero mercato, l’imposta irpef è calcolata sull’85 per cento del canone percepito e, per i contratti concordati, è calcolata sul 60,5 per cento, mentre la cedolare secca è calcolata sul 100 per cento dei canoni percepiti.

E’ ormai chiaro a tutti che tale previsione favorisce i titolari di redditi più alti, quelli a partire da euro 30.000,00 con un risparmio di imposta molto considerevole in presenza di redditi più elevati, mentre, per i titolari di reddito al di sotto della soglia indicata nulla cambia rispetto al passato non avendo la convenienza ad optare per la nuova tassazione che, anzi, risulta addirittura penalizzante essendo più onerosa.

A nostro parere, l’obiettivo di operare una riduzione fiscale favorendo prima di tutto i soggetti più deboli per giungere alla più volte annunciata e proclamata solidarietà sociale ed equa progressività dell’imposizione fiscale, ancora una volta non sarebbe raggiunto, anzi, si verrebbe a verificare una maggiore disuguaglianza tra le classi sociali del Paese. A tutto questo dobbiamo aggiungere l’incertezza in merito alla copertura delle certe minori entrate rispetto alla presunzione dell’emersione di maggiori canoni di locazione, ad oggi sconosciuti.

Per rispettare un principio di solidarietà sociale e di equità, riteniamo opportuno prevedere l’applicazione della aliquota fissa esclusivamente nel caso in cui l’immobile sia concesso in locazione ad uso esclusivo di “abitazione principale”, lasciando per tutte le altre tipologie di locazioni la tassazione progressiva in base alle aliquote ordinarie Irpef.

Il problema dell’abitazione principale, in questo periodo di recessione economica, è estremamente sentito, in particolare dai giovani. Chi ha contratti di lavoro atipici o precari, non può accedere a mutui per l’acquisto della prima casa, oltretutto, difficilmente sono reperibili immobili concessi in locazione pur in presenza di numerosi alloggi sfitti. Con la nostra proposta, ovvero l’applicazione della cedolare secca solo sugli immobili dati in affitto a inquilini che la utilizzano come prima casa, si avrebbero i seguenti effetti:

- il proprietario di immobile locato ad uso prima casa usufruirebbe del risparmio dato dall’applicazione della minore tassazione da cedolare secca e sarebbe, quindi, incentivato a destinare tutti i propri immobili a tale uso, agevolando di fatto i giovani e le famiglie meno abbienti che, non potendo ricorrere a mutui, troverebbero sul mercato maggiori offerte di locazioni di abitazioni ad uso prima casa (principio di solidarietà sociale);
- nel caso di locazione di immobili non destinati a prima casa, invece, il proprietario sarebbe sottoposto a tassazione ordinaria Irpef, garantendo maggior gettito ai Comuni.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Inoltre, se si consentisse anche la deducibilità da parte degli inquilini di una quota dell'affitto pagato su tutti i contratti di locazione prima casa, non solo si potrebbe eliminare in parte il problema degli affitti in nero, ma attraverso il classico controllo incrociato dei dati si potrebbe verificare anche se i proprietari di immobili dichiarano nel proprio quadro RB "redditi dei fabbricati" i relativi redditi dell'immobile concesso in affitto.

La nostra proposta pertanto è così articolata:

- a tutti gli inquilini che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione principale, il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo non superiore ad Euro 30.000,00 spetta una deduzione dal reddito pari ad Euro 1.000,00;
- agli inquilini, di età compresa fino a 35 anni, il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo non superiore ad Euro 30.000,00, che hanno stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione principale, spetta una deduzione dal reddito pari ad Euro 1.800,00.

Riduzione o abrogazione IRAP – IRAP per i professionisti.

L'IRAP è stata introdotta contestualmente alla soppressione di altre imposte, tasse o concessioni di taglio essenzialmente minore e nell'ottica di una riorganizzazione che, semplificando il sistema fiscale e/o contributivo, garantisse gettito diretto alle Regioni, come si evince chiaramente da quanto scritto da Enrico Brivio, secondo cui *"Nel sistema fiscale nazionale, l'IRAP serve a garantire il finanziamento della sanità. Al suo debutto sostituì, infatti, i contributi sanitari, che venivano prelevati con aliquote differenziate per settore e/o territorio. Ma abolì anche altre imposte più o meno diffuse e rilevanti, come la patrimoniale sulle imprese o la tassa sulla salute"*.

L'art. 6 della bozza di Delega per la Riforma Fiscale prevede la graduale eliminazione dell'imposta IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.

Il taglio dell'IRAP e/o la sua abrogazione è una eterna promessa della politica al mondo produttivo tanto che a suo tempo fu pure definita una imposta rapina.

Così come più volte è stata proposta ed anche accolta dal mondo politico, l'idea di incrementare gli importi previsti dalla deduzione del cuneo fiscale ai fini IRAP.

Più volte anche la nostra Fondazione ha posto l'attenzione sulle voci di costo del personale chiedendo di riconoscerle nella sua totalità, quali elementi negativi nella determinazione dell'imponibile IRAP, in quanto porterebbero sicuramente un beneficio parallelo nell'ambito di politica sociale, costituendo un incentivo importante per l'incremento di occupazione.

Un primo passo in avanti, con il quale si inizia a riconoscere quanto da noi sostenuto, si ha con il D.L. 81 del 02/07/2007, nel quale viene prevista una deducibilità forfetaria dalla base imponibile IRAP dei costi e contributi previdenziali sostenuti per i lavoratori a tempo indeterminato.

Da questo provvedimento, nessun altro passo in avanti è stato fatto.

Bisogna capire però, che l'IRAP oggi per le Regioni vale ben 33,5 miliardi di Euro e, dunque, la sua anche parziale abolizione impone di individuare le misure compensative, considerato che il gettito serve a finanziare la Sanità.

Riteniamo che finché si parla di invarianza di gettito, così come indicato anche dall'articolo 8 della Legge Delega per la Riforma fiscale, l'Irap non potrà mai essere abolita.

Nessuno potrà mai abolire l'Irap che è una imposta essenziale per finanziare la Sanità delle Regioni.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Forse potremmo assistere ancora ad ulteriori abbattimenti percentuali o a piccoli aumenti delle deduzioni forfetarie attualmente previste, ma senza obiettivi di riduzione della spesa pubblica, l'Irap sarà difficile azzerarla.

Nel frattempo, esiste il problema IRAP del professionista, dei piccoli imprenditori e del conseguente enorme contenzioso che ne è scaturito.

Viste le innumerevoli pronunce delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito all'assoggettamento all'imposta dei professionisti e dei lavoratori autonomi in genere, privi di autonoma organizzazione, con pochi mezzi strumentali e senza l'ausilio di personale dipendente e/o assimilato, avevamo richiesto un intervento urgente del Ministero delle Finanze affinché fossero fornite indicazioni chiare e precise per semplificare la redazione della dichiarazione IRAP ed il relativo versamento, nell'attesa dell'indispensabile intervento del Legislatore.

L'auspicato documento dell'Agenzia delle Entrate (Circolare 45/E del 2008, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso), invece, ha di fatto ripercorso i provvedimenti e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di applicazione dell'IRAP, incentrandosi poi sull'esame dei presupposti che comportano l'esistenza dell'autonoma organizzazione (*"impiego, in modo non occasionale di lavoro altrui"*, e *"utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l'esercizio dell'attività"*), da valutarsi caso per caso.

Gli attesi chiarimenti, indispensabili per avere un oggettivo quadro interpretativo sull'applicazione dell'imposta in parola, tardano ad arrivare.

Si chiede pertanto che il Legislatore intervenga riconoscendo, in modo esplicito, il trattamento non impositivo nei confronti dei lavoratori autonomi ed in modo specifico dei professionisti.

Tale valore dovrà essere quantificato al netto di quei beni immobili o mobili registrati che se incidessero nella considerazione di autonoma organizzazione, finirebbero per falsare il risultato.

Il cittadino ha bisogno di certezze, così come previsto dallo Statuto del Contribuente. Non è ammissibile che a ridosso delle scadenze debba chiedersi se sia giusto o meno pagare l'IRAP, così come, in questo clima di continua incertezza, è inaudito addossare al professionista che predispone la dichiarazione eventuali responsabilità per consulenze errate su materie dubbie e prive di norme chiare ed esaustive.

Visto e considerato che il Governo nella bozza di delega per la Riforma fiscale prevede la graduale eliminazione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, ci pare corretto ritenere che sia risolta una volta per tutte, una problematica che si trascina oramai da diversi anni.

Vogliamo ricordare alcune delle innumerevoli proposte, pronunce ed interrogazioni pervenute in questi anni dal Parlamento italiano:

- nel febbraio 2002, lo stesso Ministro Giulio Tremonti, davanti alla Commissione Finanze del Senato, aveva sostenuto la necessità di individuare combinazioni di fattori produttivi per stabilire quali lavoratori autonomi e quali professionisti fossero da assoggettare all'imposta;
- nel settembre 2003, l'On. Maurizio Leo (allora Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera) evidenziò l'esigenza di un intervento del legislatore teso a fissare "i paletti" utili per mettere fine ad un contenzioso in cui l'Erario generalmente soccombe. Allo stesso scopo era stato presentato un emendamento alla Finanziaria con il quale veniva proposto un tetto al valore dei beni strumentali (25 mila Euro) per considerare il soggetto passivo quale escluso dall'IRAP;
- la Commissione Finanze alla Camera con la Risoluzione 7/00473 presentata dall'On. Ettore Romoli il 30/09/04 nella seduta 518, impegnava il Governo ad adottare iniziative di portata

19

Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

normativa tesa a correggere il meccanismo di applicazione dell'IRAP, nel rispetto anche della predominante giurisprudenza e dei presupposti dimensionali dell'autonomia organizzativa dei professionisti che giustificassero la loro imponibilità al tributo;

- un emendamento al Decreto Legge sulla competitività era stato proposto pure dal relatore Cosimo Izzo nel mese di aprile 2005, ma non fu approvato. La proposta era tesa ad escludere dal pagamento dell'IRAP le imprese e i lavoratori autonomi organizzati prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, o con il lavoro dei soci ed un numero massimo di 3 dipendenti (esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di 3). Individuare con chiarezza i requisiti minimi organizzativi avrebbe fatto cessare il contenzioso instauratosi;

- il question time (n. 5-01059 del 30/05/2007) dell'On. Maurizio Leo che ha permesso di sbloccare il controllo interno di Entratel;

- il question time (n. 5-01530 del 03/10/2007) degli On. Galletti e D'Agrò che richiedevano l'emanazione di una Circolare che chiarisse, in modo definitivo, le modalità per l'esenzione dal pagamento dell'Irap nei confronti dei professionisti che avessero operato con beni strumentali minimi;

- l'interrogazione parlamentare del Sen. Giorgio Benvenuto (n. 3-01068 del 06/12/2007) che ribadiva l'esigenza di individuare una specifica linea di intervento al fine di prevenire l'insorgere di un contenzioso tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, allorquando fosse stata evidente l'insussistenza dei presupposti di fatto per l'assoggettamento all'imposizione fiscale, dato che un orientamento di tale tenore sarebbe stato rispettoso dei diritti del contribuente e avrebbe consentito altresì di diminuire in misura non trascurabile il carico di lavoro degli organi della giurisdizione tributaria.

IRAP per il Mezzogiorno.

Nel Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, un filone di interventi è finalizzato al sostegno e allo sviluppo, anche attraverso misure di semplificazione burocratica.

L'art. 40, in anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica, introduce la possibilità per alcune regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), di adottare proprie leggi tese a modificare le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

La norma, quindi, si applica solo al cosiddetto start-up.

La sua capacità di incidere positivamente per alleviare le drammatiche condizioni di crisi dell'apparato produttivo meridionale appare assai limitata per quanto esposto anche in precedenza.

A nostro parere questa disposizione che si ispira "*all'anticipazione del federalismo fiscale*", appare del tutto inattuabile, in quanto molte di queste Regioni hanno i conti in rosso ed applicano attualmente aliquote Irap superiori alla minima prevista, pertanto non potranno rinunciare al gettito dell'Irap se non riducendo ulteriormente i già precari servizi esistenti.

Imposta sul reddito.

"Ci sono forti probabilità che, non solo per effetto della manovra di ferragosto, ma anche per il peggioramento del quadro congiunturale internazionale in corso si possa verificare una fase di



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

stagnazione, che rallenterebbe anche la flessione del peso del debito pubblico sul Pil.” – Vice Direttore Ignazio Visco, Banca D’Italia – 31.08.2011

“Alla luce dell’attuale quadro macro economico anche un tasso di crescita dell’uno per cento per il 2011 appare oggi di difficile realizzazione” – Presidente Enrico Giovannini, ISTAT – 31.08.2011

Abbiamo volutamente iniziato questo capitolo con quanto è stato detto dai due rappresentanti della Banca D’Italia e dell’ISTAT, per far capire che la situazione in Italia è fortemente critica.

La pressione fiscale già ora al 43,1 per cento (davanti all’Italia solo il Belgio e l’Austria), in aumento negli anni 2011 e 2012 (si prevede il 43,9 per cento), potrebbe assestarsi negli anni 2013 e 2014 al 44,8 per cento e toccare il nuovo massimo storico.

Tali dati sono confermati dal dossier messo a punto dal Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica.

Oltre a ciò, a decorrere dall’anno 2012, le Regioni a statuto ordinario potranno disporre l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF di base. L’incremento graduale non potrà essere superiore allo 0,5 per cento per il 2012 e 2013; all’1,1 per cento per il 2014; al 2,1 per cento per il 2015.

I Comuni, sempre a partire dall’anno 2012, possono deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota complessiva pari allo 0,8 per cento. Le variazioni in aumento potranno avere effetto già sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012, qualora la delibera sia adottata entro il 31 dicembre 2011.

Quindi è del tutto evidente che il peso del fisco in Italia è destinato a crescere anche a livello locale. Secondo gli studi della Fondazione Ifel dall’anno prossimo il 95 per cento dei Comuni potrebbe decidere di alzare le aliquote dell’addizionale comunale Irpef.

L’attuale situazione economica in Italia, ha imposto al Governo una veloce predisposizione di una lettera di intenti per l’Unione Europea.

Il Commissario europeo Oli Rehn ha dichiarato che il programma presentato dall’Italia per un rapido consolidamento fiscale e per le riforme strutturali che rafforzino la crescita sarà strettamente monitorato dalla Commissione e dal Consiglio Europeo.

E’ indubbio che con la situazione dei conti pubblici in Italia, parlare di Riforma fiscale senza tenere conto degli effetti sul debito pubblico, è un’utopia.

Se non si incide su altre voci di spesa, il ricorso alla Delega fiscale che si aggiungerà alle manovre dell’anno 2011, significa soltanto un aumento delle imposte.

Inoltre, sappiamo benissimo che, pur tenendo conto delle necessità di avere i bilanci in ordine, bisogna investire per accelerare la ripresa, la crescita, lo sviluppo e non rischiare un periodo di stagnazione.

Il tessuto sociale medio - basso del nostro Paese, ormai da tempo sta affrontando enormi difficoltà in merito al potere di acquisto ed alla qualità della vita. Il diminuito potere di acquisto dell'Euro sta determinando un innalzamento della fascia di povertà.

La riduzione delle aliquote Irpef è sicuramente un obiettivo di grande impatto ma, con il debito pubblico alle stelle, di difficile attuazione.

Da tecnici, possiamo formulare due considerazioni:

- la prima, è che se si prevede la riduzione a sole tre aliquote dell’imposta Irpef, è necessario capire quali saranno gli scaglioni previsti, per poter valutare con certezza se esiste un effettivo abbattimento della pressione fiscale;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

- la seconda, è l'impegno in ambito europeo al pareggio dei conti di bilancio entro l'anno 2013. Pertanto se vogliamo abbattere la pressione fiscale si raddoppia sicuramente il disavanzo di bilancio che ancora oggi deve essere coperto in base agli impegni presi con l'Europa.

Vogliamo comunque pensare positivo e un primo provvedimento (anche se non a breve periodo), potrebbe essere quello di ridurre la tassazione del primo scaglione di reddito che si dovrebbe uniformare a quello per la tassazione delle rendite finanziarie (20 per cento), con ciò creando un effetto positivo per i meno abbienti e mantenendo il graduale decremento per le aliquote degli altri scaglioni.

Ma come trovare le risorse per poter tagliare di tre punti percentuali la prima aliquota sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)?

Ebbene, la riduzione delle tasse a favore dei cittadini è possibile:

- a) mettendo in atto azioni efficaci di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, per le quali però non può essere garantito un preciso gettito in entrata;
- b) abrogando la previsione che il contributo di solidarietà previsto dalla Manovra di Ferragosto, è deducibile dal reddito complessivo;
- c) aumentando la tassazione su grandi patrimoni e rendite finanziarie così come avviene in tanti Paesi europei;
- d) prevedendo la possibilità di aumentare e rimodulare l'attuale ultimo scaglione dell'Irpef (oltre 75 mila Euro il 43 per cento), introducendo l'aliquota del 46 per cento (da Euro 75 mila a Euro 180 mila il 43 per cento, oltre 180 mila Euro il 46 per cento), già allo studio o attuata in altri Stati dell'UE e mantenerlo quanto meno per gli anni che occorrono a raggiungere il pareggio di bilancio per poi introdurre una nuova riduzione dell'imposta Irpef con la Delega per la Riforma fiscale.

Contributo straordinario e ordinario sul patrimonio.

Siamo favorevoli ad una introduzione di una imposta sul patrimonio.

Già con la pubblicazione del *"Il Libro Bianco"* del Ministro Giulio Tremonti, predisposto per la prima volta nell'anno 1994, era prevista la tassazione dalle persone alle cose.

Lo stesso art. 2 della bozza di Delega per la Riforma fiscale, prevede *"lo spostamento dell'asse del prelievo dal reddito a forme di imposizione reale"*.

Gli stessi imprenditori, i sindacati dei lavoratori ed economisti di spicco, hanno accolto con favore l'introduzione di una imposta patrimoniale annuale.

La nostra proposta verte su due modulazioni.

In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede Europea, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, si potrebbe introdurre un contributo di natura straordinaria sul patrimonio, complementare al reddito di una aliquota pari al 2 per cento.

Mentre, sempre dall'anno 2012, si potrebbe introdurre un contributo ordinario e soggettivo sul patrimonio, con cadenza annuale e complementare al reddito, pari all'aliquota dell'1 per mille.

I requisiti oggettivi e soggettivi potrebbero essere così sintetizzati:

- a) sono soggetti al pagamento del contributo sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, le associazioni, gli enti ecclesiastici, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le cooperative, sia in contabilità ordinaria che in



FONDAZIONE

COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

semplificata e le persone fisiche non titolari di partita iva, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

b) il contributo si applica alla data di chiusura del periodo di imposta o al patrimonio al 31.12 di ogni anno, con l'aliquota del 2 per cento (contributo straordinario) e dell'1 per mille (contributo ordinario);

c) per le società di capitali il contributo sul patrimonio si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza e su quanto previsto alla lettera i);

d) per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche e si calcola anche su quanto previsto alla lettera i);

d) per le società di persone ed equiparate in contabilità ordinaria anche per opzione il contributo sul patrimonio si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare, diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza e su quanto previsto alla lettera i);

e) per le società di persone ed equiparate in contabilità semplificata il contributo sul patrimonio si calcola su tutte le rimanenze finali aumentate dal costo storico dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali al netto dei fondi ammortamento alla fine dell'esercizio solare e diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza nonché su quanto previsto alla lettera i);

f) per tutti i soggetti di cui alla lettera a), il contributo sul patrimonio è applicato con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli simili e su quanto previsto alla lettera i);

g) per le persone fisiche non titolari di partita iva il contributo sul patrimonio si calcola in base a quanto previsto dalla lettera i);

h) per tutti i soggetti di cui alla lettera a), che possiedono azioni, titoli simili o quote di partecipazione in altre società o enti soggetti all'imposta di cui al presente articolo, il patrimonio è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli simili o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio della società o ente partecipato, così come risulta dall'ultimo bilancio o, in mancanza, dalle scritture contabili;

i) sono compresi nel patrimonio sul quale si calcola il contributo: le navi di qualunque genere, aerei di qualunque genere, gli yacht e le barche a vela superiori a 10 metri, gli immobili di qualunque genere ad esclusione della prima casa, le autovetture con potenza pari a 225 Kw corrispondenti a 306 cavalli, i conti correnti, i depositi bancari e postali, i fondi di investimento, le azioni e le quote di partecipazione, le obbligazioni di qualunque società anche estera, e titoli simili ad esclusione dei Bot e dei Btp. Rientrano nel patrimonio anche tutte le voci esposte e detenute all'estero;

l) il contributo sul patrimonio non è deducibile dalle imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive;

m) il contributo sul patrimonio non è dovuto se il valore complessivo dello stesso patrimonio non supera 1 milione di Euro;

n) il contributo sul patrimonio non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo;

o) per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

- p) per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;
- q) l'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti;
- r) con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il contributo sul patrimonio in questa fase importante per il nostro Paese, permette di ridurre l'imposizione fiscale sui redditi di lavoro (dipendente, autonomo) attuando la tassazione sul capitale e garantendo una ulteriore fonte di gettito, in conformità al criterio di capacità contributiva previsto anche dall'art. 1 lettera a) della bozza di Delega per la Riforma fiscale.

Vorremmo far notare che, i contribuenti che hanno usufruito dell'opzione per la cedolare secca sulle locazioni di immobili, o quelli che hanno una tassazione al 20 per cento sulle rendite finanziarie, non sono soggetti ad alcun pagamento del contributo di solidarietà previsto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Legge 198/2011, in quanto tenuti al versamento di una imposta sostitutiva. Con il contributo sul patrimonio, seppur entro certi parametri, divengono invece anch'essi obbligati.

No alla “stato patrimoniale” in dichiarazione dei redditi.

Siamo fortemente contrari all'eventualità di introdurre l'obbligo di indicare lo “stato patrimoniale” delle persone fisiche nelle dichiarazioni dei redditi.

Non siamo di certo contrari a fornire tutte le informazioni utili al fisco italiano al fine di combattere l'evasione. Tutt'altro! Ben vengano strumenti che permettono al Fisco di reperire dati utili per verificare la capacità contributiva di ogni singolo cittadino.

Il Fisco italiano oggi è dotato di enormi strumenti ed informazioni, grazie anche alle varie comunicazioni e dichiarazioni cui il contribuente è obbligato ad adempiere. Tanto per citarne alcune: Unico, IRAP, IVA, Intrastat, Black List, elenchi clienti e fornitori, contratti di leasing, noleggio e locazione di beni mobili ed immobili, beni dell'impresa utilizzati da soci e familiari, e tutte le notizie riferite alle utenze familiari.

A questi si vanno ad aggiungere le indagini finanziarie, l'anagrafe tributaria, il redditometro, lo studio di settore, il catasto, le segnalazioni dei Comuni.

Inoltre è sufficiente potenziare ulteriormente lo scambio reciproco di informazioni tra i vari Uffici della Amministrazione (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, CCIAA, Direzioni del Lavoro, Regioni e Province) ed il gioco è fatto.

Ci è stato più volte garantita la semplificazione degli adempimenti fiscali, tanto che è prevista tra i principi dell'art. 1 e all'art. 3 della Delega per la Riforma fiscale.

Non si può parlare di Riforma fiscale se non viene attuata anche una radicale riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti.

Non abbiamo nessuna intenzione di ritornare indietro, al fatidico anno 1993 con l'ormai famosa “dichiarazione dei redditi lunare”.

Nuovo regime contabile dei minimi (D.L. 98/2011) – Proposta di soli tre regimi contabili.

24

*Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496*

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Le novità emerse con il D.L. 98/2011, dall'anno 2012 hanno rivisto il regime dei contribuenti minimi.

Il nuovo regime contabile prevede una imposta sostitutiva al 5 per cento rispetto all'attuale 20 per cento, ma potranno fruirne solo le persone fisiche giovani (fino a 35 anni di età) o coloro che perdono il lavoro, e potranno applicarlo per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

Una drastica riduzione dei contribuenti interessati che, se vorranno mantenere la propria partita iva, saranno soggetti alla tassazione ordinaria e andranno quindi ad aumentare il gettito, nonché, con i loro redditi esigui, rischieranno accertamenti in base agli studi di settore.

Dai dati in nostro possesso, si prevede che gli attuali contribuenti minimi si ridurranno del 96 per cento e quindi solo il 4 per cento dei contribuenti potrà applicare il nuovo regime agevolato.

Non ci sembra una *“revisione degli attuali regimi forfettari, per favorire le nuove imprese”*, ma semplicemente esigenze di *“cassa”*.

Proprio per questo motivo richiediamo di modificare l'articolo 27 del D.L. 98/2011 relativo al regime dei contribuenti minimi tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- a) tutte le persone fisiche possono usufruire di tale regime agevolato per i primi quattro anni di inizio dell'attività;
- b) solo i lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro subordinato come attività principale ed i pensionati possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;
- c) solo i soci di società o di studi professionali associati che svolgono l'attività all'interno della stessa o dello studio, in maniera prevalente e versano i contributi previdenziali presso gli enti ai quali sono obbligati, possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;
- d) per attività secondaria e quindi quella soggetta al regime dei minimi, si prende volutamente a riferimento il raffronto tra i ricavi/compensi conseguiti rispetto al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, come pensionato, come socio di una società o di uno studio professionale associato. In tal modo i ricavi/compensi del regime dei minimi devono essere sempre inferiori al reddito dichiarato di altre fonti. In caso contrario è prevista l'ipotesi di fuoriuscita dal regime dei minimi;
- e) così facendo, in base ai punti sopra esposti, viene data la possibilità ai contribuenti di svolgere una attività non principale rispetto ai casi considerati e non far rischiare ai medesimi accertamenti da studi di settore per causa di non congruità o di non coerenza agli indici;
- f) i pensionati possono continuare a svolgere attività socialmente utili per la collettività e per loro stessi e, in presenza di redditi esigui, viene permesso loro di integrare la pensione;
- g) contrastare il lavoro sommerso e le attività in nero sconosciute al Fisco; infatti il contribuente, per non rischiare di essere *“ingiustamente”* accertato con gli studi di settore, potrebbe preferire di continuare a svolgere la medesima attività senza aprire partita iva, come invece può fare attraverso il regime dei contribuenti minimi;
- h) alzare la soglia dei ricavi o compensi non ritenendo idoneo fin dalla sua nascita il limite di 30 mila Euro.

25

Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Dal 2008 ad oggi esistono altri tre regimi contabili, oltre a quello dei minimi, il regime contabile ordinario, il semplificato ed infine quello delle nuove iniziative produttive. Dall'anno 2012 si aggiungerà anche il regime dei vecchi minimi o super semplificato.

A nostro parere al regime ordinario sia per opzione che per natura, deve essere restituito, se la contabilità è correttamente tenuta, il carattere di prova inconfutabile della determinazione del reddito effettivo; in tal caso si ritiene inapplicabile qualsiasi forma di controllo statistico che giunga a risultati diversi, se non venga preventivamente provata da parte dell'Amministrazione Finanziaria l'inattendibilità delle scritture.

Il regime semplificato rimane quello applicato a tutti coloro che non rientrano nei regimi agevolati (vecchi e nuovi minimi e nuove iniziative produttive) perché non ne hanno i requisiti e pur potendo optare per il regime ordinario preferiscono, per propria scelta, rimanere appunto in un regime semplificato.

Infine, il regime delle nuove iniziative produttive, in vigore dal 2001, è riservato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d'impresa e/o professionale e che sono in possesso di determinati requisiti.

La prima condizione da rispettare per poter applicare il regime in esame è il conseguimento di ricavi o compensi non superiori a Euro 30.987,81 per le prestazioni di servizi, e di Euro 61.974,83 per le imprese che svolgono altre attività.

La seconda condizione è non aver esercitato qualsiasi attività simile nei tre anni precedenti, quindi non deve trattarsi di una mera prosecuzione.

Il regime agevolato ha la durata massima di tre anni, ovvero si applica per il primo anno di inizio attività e per i due successivi.

Con questi presupposti, come per i minimi, il contribuente che aderisce è soggetto ad una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali Irpef, ma la percentuale è pari al 10 per cento.

A differenza del regime dei minimi, il contribuente continua ad essere soggetto alla imposta Irap ed all'applicazione dello Studio di Settore, ma anche qui è escluso dalla tenuta delle scritture contabili, dalle liquidazioni Iva e relativi adempimenti dichiarativi.

A differenza dei minimi, non è soggetto alla ritenuta d'acconto Irpef essendo soggetto all'imposta sostitutiva.

A nostro parere, potrebbe essere interessante abrogare questo regime contabile e quello dei vecchi minimi o super semplificati che andrà in vigore dall'anno 2012 ed infine, per quanto esposto in precedenza, correggere e migliorare quello dei minimi. In tal modo ci ritroveremmo con soli tre regimi contabili: ordinario, semplificato e dei nuovi minimi.

Per essere più precisi, se vogliamo creare competitività, se vogliamo incentivare ed aiutare le imprese ed i professionisti che iniziano attività, per il nuovo regime dei minimi si potrebbe pensare di:

- innalzare il limite dei ricavi o compensi ad Euro 50 mila per le prestazioni di servizi, e di Euro 80 mila per le imprese che svolgono altre attività;
- applicare un'imposta sostitutiva al 10 per cento per i primi quattro anni che sostituisce tutte le imposte esistenti, compresa l'imposta sul valore aggiunto;



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

- acquisizione nei tre anni precedenti di beni strumentali per un valore non superiore a 30.000,00 Euro, con esclusione dei canoni di locazione degli immobili per l'esercizio dell'attività;
 - solo i lavoratori dipendenti che svolgono un lavoro subordinato come attività principale ed i pensionati possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;
 - solo i soci di società o di studi professionali associati che svolgono l'attività all'interno della stessa o dello studio, in maniera prevalente e versano i contributi previdenziali presso gli enti ai quali sono obbligati, possono usufruire del regime agevolato per gli anni successivi al quarto, se l'attività con partita iva dei minimi è secondaria;
 - dedurre gli oneri deducibili (contributi previdenziali obbligatori per legge) come costi di bilancio;
 - escludere questo regime dall'applicazione dello studio di settore;
 - confermare l'esonero della ritenuta d'acconto Irpef;
 - confermare l'esclusione dei vari adempimenti fiscali e della tenuta delle scritture contabili, pur consentendone la tenuta facoltativa;
 - permettere di portare in detrazione dall'imposta sostitutiva le varie detrazioni fiscali previste dal TUIR (carichi familiari, mutuo, ristrutturazioni, risparmio energetico, etc.), generando, in caso di credito, un'imposta negativa da utilizzare in compensazione negli anni successivi.
- Al termine dei quattro anni, l'investimento iniziale è stato in parte recuperato ed il contribuente può valutare se entrare nel regime semplificato o optare per il regime ordinario.

No al concordato preventivo biennale.

Siamo contrari all'introduzione di un concordato preventivo biennale, seppur sperimentale, previsto dall'articolo 2 della bozza di Delega per la Riforma fiscale.

Anche con la delega per la Riforma fiscale dell'anno 2003 era prevista l'introduzione del concordato preventivo triennale.

All'epoca, in attesa della sua introduzione, è stato istituito in via sperimentale il concordato preventivo biennale per il 2003 e il 2004 previsto dall'art. 33 del D.L. 269/2003.

Tale articolo è stato poi integralmente riformulato in sede di conversione del decreto nella L. 326/2003.

Da ultimo, la disciplina ha subito ulteriori variazioni per effetto delle modifiche apportate al citato art. 33 dal comma 10 dell'art. 2 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004).

L'istituto del concordato preventivo biennale per il 2003 e il 2004 interessava esclusivamente i soggetti che risultavano titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Il concordato preventivo trovava applicazione:

- con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo;
- realizzati nei periodi di imposta in corso all'1.1.2003 e all'1.1.2004, ossia:
 - a) 2003 e 2004, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
 - b) 2002/2003 e 2003/2004, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

L'istituto del concordato preventivo era definibile come una sorta di accordo contrattuale per il futuro, che veniva stipulato tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ai sensi del quale:



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

- il contribuente si impegna a dichiarare, nei periodi d'imposta interessati, un reddito di impresa o di lavoro autonomo non inferiore ad una soglia minima concordata sulla base di parametri prefissati;
- l'Amministrazione finanziaria, a fronte dell'impegno assunto dal contribuente, accettava una limitazione di taluni dei suoi poteri di accertamento, riconosceva un'agevolazione fiscale in termini di imposizione sui redditi dichiarati dal contribuente in eccedenza rispetto alla soglia minima per la quale si era impegnato e accordava la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo che non venissero richiesti dal cliente.

Quindi, un vero e proprio accordo tra fisco e contribuente sulle imposte da pagare per gli anni a venire. Lo Stato poteva contare su un flusso certo e costante di imposte, mentre il contribuente poteva preventivare in anticipo le uscite fiscali.

Ma le aspettative di gettito previste con il concordato preventivo biennale 2003 - 2004 non hanno confermato le attese; infatti, avrebbe dovuto garantire 3,5 miliardi di Euro ed invece le adesioni sono state solo 200 mila circa (500 mila quelle ipotizzate), per un incasso che, in base alle istanze presentate, non ha raggiunto il 50 per cento di quanto previsto.

La stessa Corte dei Conti ricorda che, successivamente, la Finanziaria 2006 aveva introdotto la programmazione fiscale concordata che doveva coprire gli anni 2005 -2006 e 2007.

La norma, tuttavia, non è mai decollata ed è stata successivamente abrogata dal D.L. 223/2006.

Vista l'esperienza passata ed il suo fallimento, ci sembra non opportuno riproporre anche nella nuova stesura della Delega per la Riforma fiscale il concordato preventivo, seppur in via sperimentale e biennale.

Anche perché riteniamo inspiegabile pensare di trovare un accordo preventivo per pagare le imposte degli anni futuri. A nostro parere esso è in netto contrasto con l'art. 53 della Costituzione, il quale prevede che il contribuente non può essere sottoposto alla tassazione se non in presenza di fatti che esprimono la sua capacità contributiva e con l'art. 1 del TUIR il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura.

Se avviene un accordo preventivo sulle imposte da pagare per il futuro, è ovvio che non siamo in possesso di redditi in denaro o in natura.

Infine, visto il periodo di crisi economica in essere, non crediamo che il contribuente sia interessato a stabilire preventivamente le proprie imposte da versare all'Erario.

Aiuti alle famiglie ed ai cittadini – No ai tagli lineari.

In sede di conversione in Legge del D.L. n. 98/2011, conosciuto come manovra correttiva di pareggio al bilancio, è stato aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter con il quale si prevede una riduzione da applicare ai regimi fiscali di favore per i cittadini, nella misura del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento dall'anno 2014.

E sempre con l'aggiunta all'art. 40, del comma 1 quater, viene disposto che detti tagli generalizzati non saranno applicati se entro il 30 settembre 2013 sarà adottata la Riforma fiscale tale *“da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di Euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2014”*.

Successivamente con il D.L. 138/2011 è stato mantenuto l'impianto della manovra precedente, ma anticipando la tempistica di un anno.



FONDAZIONE

COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Per cui quanto previsto dall'art. 40 della manovra, è stato anticipato al 2012 ed al 2013.

Ciò vuol dire che se non verrà attuata la Riforma fiscale entro l'anno 2012, dovrà essere assicurato un primo taglio di detrazioni, deduzioni ed esenzioni, per un importo pari a 4 miliardi di Euro, ai quali, nell'anno 2013, si aggiungerà un ulteriore taglio di 16 miliardi di Euro ed infine di 20 miliardi per l'anno 2014.

Un dato preoccupante se si pensa che nella due manovre del 2011 il più alto gettito atteso come maggiore entrata tributaria è proprio quello dei 20.000 milioni di Euro dato dalla riduzione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.

Ad oggi non siamo in grado di sapere con certezza quali tagli saranno attuati, ma qualunque cosa avverrà, rimane comunque un solo rammarico: constatare che i sacrifici sono solo per i cittadini.

Per capire ciò è necessario verificare dettagliatamente le voci relative a detrazioni, deduzioni ed esenzioni che saranno colpite dai tagli lineari e saranno causa di un aumento della pressione fiscale.

Purtroppo i tagli si concretizzeranno in un minor recupero delle spese sostenute che oggi, in base a quanto previsto dalle istruzioni delle dichiarazioni (Modello 730 – Modello Unico/redditi e Modello Irap), sono riconosciute come detraibili o deducibili dal reddito.

L'articolo 40 comma 1 ter del D.L. 98/2011 rimanda ad un elenco allegato "C bis", nel quale vengono specificate le varie voci (per la precisione 483) che sono sotto la lente dei tagli lineari e non selettivi, per i quali oggi non ci è dato di sapere se tali riduzioni verranno applicate a tutte le voci o solo ad alcune.

Ad ogni modo, vediamo di seguito il dettaglio delle voci più conosciute che saranno oggetto di eventuali tagli lineari e che sono attualmente riportate all'allegato C bis:

1. Casa. Deduzione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze; detrazione 36% ristrutturazioni edilizie; deduzione forfettaria sui canoni di locazione; detrazioni interessi passivi dei mutui; detrazione sulle spese di intermediazione per acquisto prima casa; detrazione risparmio energetico 55% (che potrebbe addirittura non essere prorogata perché ad oggi è riconosciuta solo per l'anno 2011); detrazioni per pagamento dei canoni di locazione di abitazione principale; reddito degli immobili di interesse storico; misure a favore del disagio abitativo; opzione cedolare secca sui canoni di affitto di abitazione per i proprietari degli immobili locati (tassazione agevolata per i proprietari ed inserita nel Decreto Legislativo Federalismo fiscale municipale pochi mesi fa, ma già ricompresa nei tagli lineari).

2. Famiglia. Detrazioni per familiari a carico, coniuge a carico (importo mai aumentato dall'anno 1990 ed ora a rischio riduzione), figli a carico; deduzione contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; detrazione spese mediche; esclusione dal reddito degli assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di divorzio; detrazioni per spese di assicurazione; detrazioni spese di istruzione universitaria; deduzione spese mediche in casi di invalidità permanente; detrazioni delle spese relative ai mezzi di accompagnamento dei soggetti disabili; detrazione dell'iscrizione ad attività sportive di ragazzi con età da cinque a diciotto anni; detrazione per la frequenza ad asili nido; deduzione dei contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale; esenzione dall'imposta Irpef delle borse di studio universitarie; deduzione delle spese sostenute dai genitori per i figli adottivi.

3. Lavoro e pensioni. Detrazioni per lavoro dipendente, pensione ed altri redditi di lavoro autonomo; detassazione premi di produttività, seppur prorogata per l'anno 2012; deduzioni per contributi versati alle forme pensionistiche complementari; detrazioni sulle indennità di fine



FONDAZIONE

COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

rapporto; tassazione agevolata dei redditi frontalieri; tassazione separata delle plusvalenze e dell'avviamento; tassazione separata per le indennità relative a cessazioni di rapporti di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa; detassazione dell'Irpef ed esenzione dall'Irap per i redditi percepiti da ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la loro attività lavorativa; esenzione della tassazione per pensionati con reddito fino a 7.500 Euro; tassazione separata sugli arretrati di lavoro dipendente; vari fringe benefits ed indennità per trasferte a favore dei lavoratori dipendenti.

4. Erogazioni liberali e terzo settore. Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di Onlus, organismi umanitari, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, di volontariato ed altre; detrazioni per erogazioni liberali a favore di partiti politici, istituti ed enti religiosi, università ed enti di ricerca pubblici, istituti scolastici; detrazioni per erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale, dello spettacolo e della musica.

5. Altre agevolazioni per le persone fisiche. Detrazioni per spese funebri e per spese veterinarie; deduzione forfettaria per redditi derivanti dall'utilizzazione economica da parte dell'autore e/o dell'inventore; redditi dominicali e agrari dei terreni e redditi fondiari dei fabbricati determinati su base catastale.

6. Agevolazioni fiscalità finanziaria.

7. Agevolazioni in materia di enti non commerciali.

8. Agevolazioni sulle imposte dirette in materia di impresa. Cuneo fiscale deduzione dei costi dei dipendenti dalla determinazione della base imponibile ai fini Irap; vari crediti d'imposta tra cui la ricerca scientifica; aliquota Irap ridotta per l'agricoltura; regime fiscale dei contribuenti minimi; esenzioni Ires per le società cooperative; regime fiscale nuove iniziative produttive; disciplina delle zone franche urbane (ancora mai attuata), distretti produttivi e reti di impresa; fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno; regime fiscale agevolativo per le imprese residenti in Paesi UE consentendo di chiedere l'applicazione delle regole fiscali vigenti nel proprio Stato, anziché applicare la normativa fiscale italiana; deducibilità del 10 per cento dell'Irap dalle imposte Ires e Irpef; deduzioni forfettarie a favore di intermediari, rappresentanti di commercio e di autotrasportatori; deduzioni forfettarie dall'Irap per i soggetti di minori dimensioni.

9. Agevolazioni in materia di accisa.

10. Agevolazioni in materia di Iva. Aliquota Iva del 10 per cento, aliquota Iva del 4 per cento; regimi speciali Iva; prestazioni di servizi e trasporti vari; esenzioni varie anche sanitarie; versamenti trimestrali dell'Iva; regime dell'Iva per cassa.

11. Agevolazioni in materia di registro ed imposte ipocatastali. Una su tutte: agevolazioni per acquisto della prima casa.

Le 483 voci che compongono l'allegato C – bis e che sono sotto la lente dei tagli lineari, costano allo Stato 161 miliardi di Euro. Di queste, 103 miliardi sono a favore delle famiglie (casa, famiglia, lavoro e pensioni, erogazioni liberali e altre agevolazioni,; 39 miliardi agevolazioni iva, 10,1 miliardi agevolazioni per le imprese, 5,1 miliardi agevolazioni imposte indirette, 4 miliardi agevolazioni accise e enti non commerciali.

Sulla base di questi dati, poggia gran parte della Riforma fiscale.

Abolire, ridurre o limitare le esenzioni, deduzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali potrebbe significare aggravare pesantemente il carico fiscale per i contribuenti per i quali oggi è già molto alto.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Se si procede ai tagli lineari, le decisioni che verranno prese avranno un elevato rischio di essere considerate scelte politiche impopolari e ingiuste.

Nel frattempo, il 23 Luglio 2011, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche familiari, Carlo Giovanardi, ha presentato la bozza del Piano Nazionale per la famiglia, dichiarando: *“spero che con la legge delega per la riforma fiscale, che fa riferimento alla natalità, alla revisione delle esenzioni e dell’Isee, e con i relativi decreti di attuazione, si introdurranno gli interventi necessari per dare più peso, fiscalmente, ai carichi familiari.”*

Principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche.

In controtendenza ai tagli lineari sulle agevolazioni, detrazioni e deduzioni fiscali, vorremmo porre all’attenzione di tutti, il principio di detraibilità della spesa sostenuta dalle persone fisiche per far emergere il “nero” e contrastare maggiormente l’evasione.

Con una aggiunta all’art. 15 del TUIR si potrebbe prevedere, per le persone fisiche, la possibilità di portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il 19 per cento di quanto sostenuto sino all’importo massimo di Euro 5.000,00 (quindi Euro 950,00 annue), per l’acquisto di prestazioni di servizi, acquisto di beni e consulenze professionali.

Ad esempio, potrebbero rientrare in questa tipologia di costi, alcune spese come quelle di viaggio o turistiche, acquisto arredi, lavori edili, servizi idraulici, servizi di manutenzione auto – moto – cicli, prestazioni artigianali in genere, prestazioni professionali di commercialisti, avvocati, ingegneri, notai, etc. Questa nuova impostazione del Fisco in Italia, potrebbe favorire un nuovo “comportamento fiscale” da parte dei cittadini e portare i seguenti miglioramenti:

- minore evasione fiscale e, pertanto, più gettito fiscale;
- possibilità di previsione di sanzioni anche per i cittadini che non richiedono la fattura o lo scontrino fiscale;
- previsione dello specifico principio nella “Delega per la Riforma fiscale” andando ad individuare con maggior precisione quali costi possono rientrare nella specifica fattispecie e valutare una aliquota maggiore di deducibilità per rendere più efficace le finalità del provvedimento.

Iva.

Con il D.L. 138/2011, cosiddetta Manovra di Ferragosto, è stata modificata l’aliquota IVA ordinaria, fissandola nella misura del 21 per cento.

Molto si è dibattuto sulla necessità di inserire in questa manovra un aumento dell’aliquota IVA del 20 per cento.

Successivamente è stato deciso di anticipare l’aumento direttamente nel Decreto Legge, pur essendo previsto nella bozza della Delega di Riforma fiscale lo *“spostamento dell’asse del prelievo dal reddito verso forme di imposizione reale”*.

L’art. 3 della Delega fiscale prevede una revisione delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento.

Quindi, potrebbe esserci il rischio di un ulteriore aumento dell’aliquota ordinaria o un innalzamento dell’Iva al 4 per cento e/o di quella al 10 per cento.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Alcune simulazioni accertano che una riduzione del carico fiscale dell'Irpef, accompagnato da un aumento delle aliquote dell'Iva su una certa fascia di prodotti, non porta vantaggi al cittadino, ma addirittura potrebbe essere penalizzato.

L'innalzamento dell'aliquota Iva comporta un aumento dei prezzi e del costo della vita, con un rischio di limitazione nei consumi ed una prevedibile maggior evasione, in quanto i contribuenti titolari di partita Iva potrebbero trattenere l'imposta maggiorata anziché versarla all'Erario.

Senz'altro una decisione molto difficile da prendere, ad ogni modo vorremmo segnalare quali sono ad ora le varie aliquote Iva applicate in ambito Europeo:

Aliquota Ordinaria

Danimarca, Ungheria, Svezia aliquota IVA al 25 per cento;

Romania aliquota IVA al 24 per cento;

Grecia, Polonia, Portogallo e Finlandia aliquota IVA al 23 per cento;

Lettonia aliquota IVA al 22 per cento;

Belgio, Italia, Irlanda, Lituania aliquota IVA al 21 per cento;

Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Austria, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito aliquota IVA al 20 per cento;

Francia aliquota IVA al 19,6 per cento;

Germania, Olanda aliquota IVA al 19 per cento;

Spagna, Malta aliquota IVA al 18 per cento;

Cipro, Lussemburgo aliquota IVA al 15 per cento.

Aliquota Ridotta

Ungheria aliquota IVA al 5/18 per cento;

Irlanda aliquota IVA al 9/13,5 per cento (13,5 per cento temporanea);

Grecia aliquota IVA al 6,5/13 per cento;

Portogallo aliquota IVA al 6/13 per cento (13 per cento temporanea);

Finlandia aliquota IVA al 9/13 per cento;

Svezia, Belgio, Lussemburgo aliquota IVA al 6/12 per cento (Belgio e Lussemburgo 12 per cento temporanea);

Lettonia aliquota IVA al 12 per cento;

Italia, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca aliquota IVA al 10 per cento (Austria 12 per cento temporanea);

Estonia, Bulgaria aliquota IVA al 9 per cento;

Slovenia aliquota IVA all'8,5 per cento;

Spagna aliquota IVA all'8 per cento;

Lituania, Romania aliquota IVA al 5/9 per cento;

Cipro, Polonia aliquota IVA al 5/8 per cento;

Malta aliquota IVA al 5/7 per cento;

Germania aliquota IVA al 7 per cento;

Olanda aliquota IVA al 6 per cento;

Francia aliquota IVA al 5,5 per cento;

Regno Unito aliquota IVA al 5 per cento.



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Aliquota super ridotta

Irlanda aliquota IVA al 4,8 per cento;
Italia, Spagna aliquota IVA al 4 per cento;
Lussemburgo aliquota IVA al 3 per cento;
Francia aliquota IVA al 2,1 per cento.

Provvedimenti a favore della famiglia, delle giovani coppie e delle ragazze madri.

Da una relazione generale sulla situazione economica del paese del Ministero dell'Economia, si rileva che l'Italia destina solo l'1,4 per cento del PIL a sostegno di famiglie e maternità contro il 2.1 per cento della media Europea.

Lo Stato deve sempre assicurare specifiche politiche a favore della famiglia, delle giovani coppie (che costituiscono il futuro del paese) e delle ragazze madri, per garantire il loro benessere economico.

Oggi c'è un solo dato certo: l'aumento delle famiglie povere e di quelle che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con i propri redditi.

Anche in questo caso, andando in controtendenza a quanto previsto dai tagli lineari, vorremmo rilevare quanto segue.

Per quanto riguarda le detrazioni per coniuge o altri familiari a carico, ci sembra ormai inadeguato l'attuale limite di reddito di Euro 2.840,51 annue per considerare una persona fiscalmente a carico; è una norma che risale ad oltre quindici anni fa ed è opportuno che tale limite sia alzato almeno fino a 6.000,00 Euro.

Così facendo, ad esempio, sarebbe garantita ai genitori la detrazione spettante per i familiari a carico nel caso in cui un figlio svolga lavori saltuari e precari in alcuni periodi dell'anno conseguendo un reddito esiguo, ma sempre al di sotto dei limiti suddetti.

In merito alle spese da dedurre dal reddito crediamo che sia scandaloso, visti i costi per l'acquisto di libri scolastici ed universitari sostenuti dai genitori a favore dei figli, che non sia prevista una deducibilità dal reddito dichiarato.

Basti pensare ad un genitore con tre figli che frequentano università diverse, che oltre alle tasse universitarie deve sostenere costi altissimi per i libri per permettere ai propri figli una adeguata istruzione.

Abbiamo potuto constatare come i genitori si siano trovati in difficoltà nell'acquisto dei libri scolastici per i propri figli a causa dei consistenti aumenti, nonostante i controlli da parte della Guardia di Finanza presso le librerie specializzate.

Riteniamo sia inaccettabile non poter beneficiare di una deduzione dal reddito dichiarato, delle spese sostenute per l'acquisto di pannolini per i neonati, o per quello del latte in polvere.

E' appurato che in Italia il prezzo del latte artificiale in polvere è superiore del 300 per cento rispetto ai prezzi praticati in Austria, Svizzera, Germania, Francia e Slovenia. Questo comporta, soprattutto per i genitori che hanno avuto dei gemelli o dei neonati prematuri, enormi ed inaccettabili differenze di costo nell'allattamento dei loro bambini rispetto al resto dell'Europa.

Questa differenza incide ovviamente sul bilancio delle famiglie, soprattutto di quelle a più basso reddito; pertanto, si ritiene necessario intervenire con fermezza ed urgenza, al fine di eliminare



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

questa sperequazione rispetto ad altri Paesi, ed evitare così, alle famiglie italiane, questa ingiusta ed ingiustificabile “tassa sui neonati”.

Sono state prorogate fino all'anno 2012 la detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie e la detrazione a regime del 19 per cento per le spese sostenute per la frequenza di asili nido fino ad un massimo di 632,00 Euro annui per ogni figlio; la detrazione del 55 per cento per la riqualificazione energetica è in scadenza al 31 Dicembre 2011; mentre, dall'anno 2010, non è risultata oggetto di proroga la detrazione del 19 per cento dei costi di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico fino ad un limite di 250,00 Euro (con un risparmio di 47,00 Euro circa).

Non sono certo questi i provvedimenti che possono aiutare le famiglie. Se, prendendo ad esempio il caso della detrazione d'imposta per la frequenza di asili nido per ogni figlio, il risparmio di imposta generato dalla stessa è pari a 120,08 Euro, mentre le famiglie spendono per le rette degli asili nido in media almeno 3.000,00 Euro annui per ogni figlio.

Per quanto riguarda il limite della detraibilità degli interessi passivi sui mutui prima casa, anche se lo stesso è stato elevato dall'anno 2008 a Euro 4.000,00, riteniamo necessario un innalzamento di tale limite almeno fino a Euro 5.000,00 in quanto gli interessi passivi hanno subito un sostanziale aumento e l'allungamento della durata (trenta anni) non è riuscita a contrastarne l'effetto.

Da uno studio effettuato dalla nostra Fondazione, abbiamo constatato che una famiglia media italiana (4 persone: i genitori, un figlio all'università e uno di due anni) per le spese di abbonamento al servizio di trasporto pubblico (detrazione non prorogata), per gli interessi passivi su mutuo prima casa, per le spese di iscrizione e tasse universitarie, per l'acquisto dei libri universitari, per l'asilo nido e le spese per pannolini, sostiene un costo effettivo in media di 11.902,00 Euro all'anno mentre il Fisco italiano riconosce un recupero complessivo di soli 1.213,00 Euro. Appena il 10 per cento delle spese sostenute.

Con notevole disappunto dobbiamo rilevare che anche in queste ultime manovre economiche non è previsto alcun provvedimento a favore delle famiglie ma, anzi, vi è il rischio di tagli lineari su detrazioni, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni fiscali.

Riduzione dei costi della Politica e degli apparati.

Una vera Riforma fiscale può essere attuata se viene ridotto il peso della spesa pubblica.

Il deficit è aumentato per cui le risorse da utilizzare attualmente sono esigue, e poiché il nostro Paese, come tutti gli altri della comunità economica europea ha l'impegno di garantire il pareggio dei conti di bilancio entro il 2013, non c'è da stare allegri.

La recessione, il rischio di stagnazione e la mancata crescita, hanno causato una consistente perdita di PIL.

Il debito pubblico continua a salire rischiando di toccare il 120 per cento; per risanare i conti dello Stato le previsioni richiedono molta prudenza nel contenimento della spesa pubblica.

Per giungere quindi al pareggio di bilancio, è necessario che il saldo primario sia molto elevato e, in altre parole, si devono recuperare svariati punti di PIL, tenendo conto che ci sono spese inevitabili come i contratti pubblici da rinnovare e la realizzazione di opere pubbliche già preventivate e necessarie.

L'unica via per risanare i conti dello Stato, secondo il nostro parere, è controllare la spesa pubblica ed in particolare ridurre notevolmente la spesa corrente primaria nel minor tempo possibile agendo



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

su una radicale trasformazione e riqualificazione della Pubblica Amministrazione degli Enti Locali, delle Province, delle Regioni e dello Stato.

Una sostanziale riduzione della spesa corrente intesa anche come riduzione dei costi della politica da concretizzare nel breve periodo, permetterebbe di rispettare gli impegni presi con l'Europa.

Riteniamo senz'altro positivo il recupero di risorse dalla lotta all'evasione, ma è necessario rilevare che molto spesso l'imponibile accertato è nettamente superiore a quanto risulterà poi il gettito effettivamente riscosso.

Sappiamo bene che mettere mano alla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione abbattendo la spesa corrente non è semplice, così come non è semplice ridurre i costi della politica. Sappiamo anche che è difficile individuare ciò che serve per la crescita del Paese Italia e per un Fisco equo e capace di rilanciare lo sviluppo.

Come è possibile che il nostro spread dei titoli di Stato sia maggiore di quello spagnolo, Paese la cui economia è più debole della nostra?

Forse la Spagna, a differenza dell'Italia, ha intrapreso una linea politica chiara, di sviluppo e di crescita risultando credibile, pur tagliando la spesa pubblica e cercando di mantenere i conti in ordine.

Quindi, crediamo che sia arrivato il momento di porre un freno alla spesa pubblica, favorire la meritocrazia, dare spazio ai giovani.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, il primo Luglio 2011 diceva: *"Vogliamo attivare una Commissione presieduta dal Presidente dell'Istat con i migliori esperti e prendere come riferimento la media dei Paesi dell'Area Euro. Senza la riduzione dei costi della politica non entri nella stanza della manovra, perché non puoi chiedere se non dai, non puoi ridurre se non autoriduci. Le formule che abbiamo concordato sono di rinvio alle prassi europee: pensiamo di adottare un paradigma europeo per quanto riguarda il costo dei parlamentari e delle cariche pubbliche."*

Copertura finanziaria della bozza di Delega per la Riforma fiscale.

Il giorno 11 ottobre 2011, la Corte dei Conti in audizione sulla "Delega al Governo per la riforma fiscale ed assistenziale" presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati aveva detto che la copertura finanziaria per la delega fiscale è incerta.

Dai nostri studi, possiamo anche noi dichiarare che allo stato attuale la preoccupazione della mancanza di una copertura è più che lecita.

Dobbiamo ammettere che, attuare oggi una Riforma fiscale è molto difficile, in quanto è necessario porre attenzione sia alla crescita ed allo sviluppo dell'economia, che a mantenere i conti pubblici in ordine. Operazione che lascia pochi spazi di manovra.

Se a questo si aggiunge una elevata pressione fiscale, l'evasione, l'attuale tassazione del lavoro rispetto ai patrimoni che opprime i settori produttivi, il debito pubblico in aumento, la crisi economica mondiale ed ora anche il rischio di stagnazione, tutto diventa ancora più difficile.

Con il D.L. 138/2011, cosiddetta manovra di Ferragosto, sono state anticipate due misure che erano previste fra le coperture della bozza di Delega per la Riforma fiscale: la tassazione delle rendite finanziarie e l'aumento dell'IVA ordinaria dal 20 per cento al 21 per cento.

Ciò ha comportato una copertura finanziaria per il Decreto, ma ora crea più di un problema per la bozza di Delega fiscale.

35



FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Audizione - 8 Novembre 2011

Ad ogni modo, la revisione graduale delle aliquote IVA prevista dalla Delega fiscale, potrebbe comunque riguardare l'aliquota del 4 per cento e quella del 10 per cento; senza scartare l'ipotesi di un ulteriore aumento di quella ordinaria del 21 per cento, ma ad oggi non ci è dato sapere quali potrebbero essere le scelte politiche che verranno attuate.

Riteniamo senz'altro positivo il recupero di risorse dalla lotta all'evasione.

Le maggiori entrate previste dalla lotta all'evasione ed all'elusione, in base ai dati MEF contabilizzati nei bilanci 2011, 2012, 2013 ammontano a 35 miliardi di Euro.

Il Ministro Tremonti ha sempre ricordato che non si potevano predisporre manovre correttive con la copertura finanziaria garantita dalla lotta all'evasione.

Abbiamo condiviso questa impostazione ed è proprio per questo motivo che ci pare incerta più che mai la copertura della Delega per la Riforma fiscale, perché molto spesso l'imponibile accertato è nettamente superiore a quanto ammonterà poi il gettito effettivamente riscosso.

La graduale eliminazione dell'IRAP dovrebbe essere sottoposta al vincolo di invarianza dei saldi economici.

Però, oggi, l'IRAP per le Regioni vale ben 33,5 miliardi di Euro e dunque la sua anche parziale abolizione impone di individuare le misure compensative, considerato che il gettito serve a finanziare la Sanità.

Se questi sono i presupposti, riteniamo che finché si parla di invarianza di gettito, così come indicato anche dall'articolo 8 della Legge Delega per la Riforma Fiscale, l'Irap non potrà mai essere abolita.

Allora potrebbe essere preso in considerazione un aumento della nuova imposta sui servizi, prevista dall'art. 4 della bozza di Delega Fiscale, che concentrerebbe in una unica obbligazione fiscale tutte le imposte indirette ad esclusione dell'IVA, quindi imposta di registro, ipotecaria e catastale, bollo, concessioni governative, tassa contratti di borsa, imposte sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti.

Ma così facendo, potremmo rischiare un aumento della pressione fiscale, già elevata.

L'art. 2 della bozza di Delega Fiscale, riconosce al Governo di eliminare o ridurre in tutto od in parte i regimi di esenzione, esclusione e di favore fiscale visti in precedenza, ovvero, i tagli lineari.

La Legge prevede tagli lineari e non selettivi, auspichiamo invece che siano ben distinte quelle forma di agevolazioni vere e proprie da quelle che invece sono strutturali e necessarie per abbattere l'imposta, come ad esempio le detrazioni per familiari a carico, quelle di lavoro ed il cuneo fiscale per l'IRAP.

Ad ogni modo, una previsione di tagli lineari indistinti, potrebbe generare un aumento della pressione fiscale in capo al contribuente ed una azione regressiva grave che potrebbe bloccare la crescita economica già esigua nel nostro Paese.

E' necessario puntare quindi, sul controllo della spesa pubblica ed in particolare ridurre notevolmente la spesa corrente primaria nel minor tempo possibile, agendo su una vera trasformazione e riqualificazione dell'intera Pubblica Amministrazione, locale, provinciale, regionale e statale.

Per il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Commercialistitaliani
Il Presidente Marco Cuchel
Il Vice Presidente Miriam Dieghi
Il Consigliere Michele Cinini

36

*Fondazione COMMERCIALISTITALIANI Sede: Scali degli Olandesi 18 – cap 57125 Livorno
tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496*

Numero REA 150515 CCIAA di Livorno

Segreteria - tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneeci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it